Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 307

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 gennaio 2020

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 5
Plenaria . . . . . » 7

2ª - Giustizia:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106) . . . . . » 12
Plenaria . . . . . » 12
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 52

3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 53
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61) . . . . . » 61

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 62

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 74

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94) . . . . . » 80
Plenaria . . . . . » 80

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 93

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131) . . . . . » 110
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132) . . . . . » 110
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133) . . . . . » 111
Plenaria . . . . . » 111
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134) . . . . . » 112

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 113

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 116
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 117

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117) . . . . . *Pag.* 118
Plenaria . . . . . » 118
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118) . . . . . » 121
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119) . . . . . » 121

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 122

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 127

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 135

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) . . . . . *Pag.* 138

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 139
Ufficio di Presidenza . . . . . » 140

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 141

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Sottocommissione per i pareri

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di specificare che il personale a cui si fa riferimento è quello che presta servizio a qualsiasi titolo, rispettivamente, presso il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca e presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;

– all'articolo 3, comma 4, si segnala che l'ultimo periodo è sostanzialmente identico al penultimo.

La Sottocommissione conviene.

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, premettendo che il comma 6 dell'articolo 1 del de-

creto-legge n. 137 del 2019 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, ancora in fase di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame.

Propone di esprimere un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare le possibili conseguenze dell'intreccio normativo tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza e di divieto di reiterabilità dei decreti-legge.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1506) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1507) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1508) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati

(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***

(200) ***BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***

(546) ***ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(1020) ***Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***

(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice GIAMMANCO *(FI-BP)* sottolinea che ormai da diversi mesi l'*iter* del provvedimento è fermo, in attesa dei pareri della Commissione bilancio, sebbene gli emendamenti d'iniziativa parlamentare fossero stati ampiamente istruiti.

Ricorda di aver presentato in sessione di bilancio, in qualità di relatrice, proposte di modifica volte a recepire alcuni rilievi dell'attuale maggioranza, nel senso di destinare le risorse stanziate con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) non solo alla installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle strutture che ospitano bambini, anziani e disabili, ma anche alla formazione degli operatori del settore.

Sebbene tali proposte di modifica siano poi state respinte, sottolinea di aver acquisito informalmente il consenso degli esponenti della maggioranza a proseguire e concludere l'esame del testo unificato. Auspica,

quindi, che si dia seguito agli intendimenti manifestati, anche in considerazione del fatto che le cronache riportano sempre più spesso la notizia di episodi di maltrattamenti, soprattutto a danno di bambini, come quello avvenuto in una scuola materna di Ragusa che ha portato – nella giornata odierna – all'arresto di due maestre.

Chiede, pertanto, alla Presidenza di sollecitare nuovamente la Commissione bilancio a formulare il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Il senatore PARRINI *(PD)* concorda sulla opportunità di sollecitare l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione.

La relatrice GIAMMANCO *(FI-BP)* aggiunge che i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sono ampiamente scaduti, ragione per cui il provvedimento potrebbe tecnicamente essere votato dalla Commissione.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* concorda con le considerazioni della relatrice.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc.* XXII, n. 9*-bis) Valeria VALENTE ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Non essendovi richieste d'intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore GARRUTI *(M5S)*, in considerazione della imminente scadenza della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, prevista dalla deliberazione istitutiva, chiede di fissare in tempi brevi il termine per la presentazione di emendamenti possibilmente domani, mercoledì 29 gennaio.

Il senatore PARRINI *(PD)* concorda.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Garruti, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(720) ***BARBONI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

(959) ***CROATTI. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

– e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 30 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura***

(212) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente***

(1203) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni***

(1532) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente***

(1627) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L'ABBATE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203 e 1532, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

La relatrice MAIORINO *(M5S)* illustra il disegno di legge costituzionale n.1627, d'iniziativa della senatrice L'Abbate, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, introducendo due nuovi commi del seguente tenore: «[La Repubblica] tutela l'ambiente e il capitale naturale. Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica».

Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. 83 e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore PERILLI *(M5S)*, alla luce dell'elevato numero di audizioni già svolte, chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di una rapida conclusione di quelle restanti.

Il PRESIDENTE assicura il proprio impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Esame e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* illustra il decreto-legge n. 161 del 2019 che interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma

si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020: per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020.

L'articolo 1 proroga al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020. Per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale.

In secondo luogo la disposizione modifica il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare è prorogato al 1° luglio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera *b)* del citato decreto legislativo n. 216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (articolo 114 del codice di procedura civile), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 292 del codice di procedura civile.

L'articolo 2 novella tanto il codice di procedura penale quanto le sue disposizioni di attuazione. In particolare, il comma 1 è relativo alle modifiche al codice di rito. La lettera *a)* interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce nell'articolo 114 il comma 2-*bis*, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis* del codice di rito.

La lettera *b)* modifica il comma 2 dell'articolo 242 del codice di procedura civile, sulle modalità di trascrizione delle registrazioni, sopprimendo l'intervento del 2017 e ripristinando la formulazione anteriore, che individua le modalità di trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7 del codice. Il decreto-legge, inoltre, modifica la rubrica dell'articolo e il contenuto del comma 2 sostituendo all'espressione «nastro magnetofonico» quella più attuale «registrazione».

La lettera *c)* modifica l'articolo 266 del codice, sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni, per consentire l'uso del captatore informatico (c.d. *trojan)* per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.

Novellando l'articolo 266 il decreto-legge non interviene sulla riforma del 2017 ma aggiunge ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i delitti degli incaricati di un pubblico servizio, con gli stessi requisiti di pena edittale (reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni).

La lettera *d)* apporta modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale, sulle forme ed i presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. e di eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere ne informa il pubblico ministero.

In particolare, il decreto-legge: con la modifica del comma 1, che individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; corregge inoltre l'intervento operato dalla legge n. 3 del 2019 sul testo dell'articolo 267 del codice di procedura penale, esplicitamente escludendo i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono»; con la modifica del comma 2-*bis*, relativo all'attivazione delle intercettazioni in via d'urgenza da parte del p.m., estende questa possibilità anche ai procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (integrando una lacuna della legge n. 3 del 2019) oltre che ai delitti degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, elimina la previsione del 2017 in base alla quale l'ufficiale di polizia giudiziaria doveva provvedere alla trascrizione delle comunicazioni omettendo tutte le conversazioni irrilevanti o relative a dati personali definiti sensibili dalla legge (articolo 268, comma 2-*bis)*, limitandosi a indicare nel verbale soltanto data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, informando preventivamente il pubblico ministero, con annotazione; con la sostituzione del comma 5, precisa che i decreti che autorizzano le intercettazioni devono essere annotati in un registro riservato tenuto sotto la direzione del Procuratore della Repubblica.

La lettera *e)* modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione. La principale novità riguarda la soppressione del decreto legislativo del 2017 nella parte in cui (comma 2-*bis)* vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l'oggetto, i soggetti coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al pubblico ministero il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni «quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova» (comma 2-*ter)*.

Il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Viene meno l'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero. Il comma 2-*ter* è conseguentemente abrogato.

Anche nei commi successivi dell'articolo 268, il decreto-legge ripropone la formulazione antecedente la riforma del 2017. In particolare, i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni – nell'archivio di cui all'articolo 269 (comma 4), salvo il ritardato deposito, autorizzato dal GIP, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare «grave pregiudizio» alle indagini (comma 5); effettuato il deposito, il Pubblico Ministero ne dà immediatamente comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dal Pubblico Ministero (salva proroga del giudice). Dal momento del deposito cade il segreto sui verbali di intercettazione ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (*ex* segreto istruttorio). Una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6). In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili), sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Per il comma 8 dell'articolo 268, poi, alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta; peraltro, già per il comma 7 le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura «irripetibili» sono inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale.

La lettera *f)* interviene sull'articolo 269 del codice di procedura penale relativo alla conservazione della documentazione eliminando le previsioni della riforma relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni. In particolare, con la modifica del comma 1, il decreto-legge specifica che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto; per coordinamento, è abrogato il comma 1-*bis*, in base al quale i soli verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non sono più coperti da segreto; con la sostituzione del comma 2 è ripristinata la formulazione ante-riforma in base alla quale quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza.

La lettera *g)* apporta modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento «diverso». In particolare, il n. 1) della lettera *g)* prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale, i risultati delle intercet-

tazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Sul punto si segnala la recentissima decisione delle Sezioni Unite (Cass, SU, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 51), con la quale la Cassazione ha affermato: «il divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi *ex* articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».

Il n. 2 della lettera *g)* introduce modifiche di coordinamento – conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale e alla abrogazione degli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater* – al comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

La lettera *h)* interviene sull'articolo 291 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di applicazione delle misure cautelari: esse sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Il decreto legislativo n. 216 del 2017, avendo ammesso il rilievo delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni anche ai fini dell'adozione di limitazioni alla libertà personale, è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 291, prevedendo espressamente che la domanda cautelare presentata dal Pubblico Ministero contenga anche i «verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti», vale a dire il contenuto anche sommario delle intercettazioni effettuate. Il decreto-legge in conversione sopprime proprio quest'ultima previsione.

Anche la lettera *i)*, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, ne ripristina la formulazione antecedente al decreto legislativo del 2017. L'articolo 293 del codice di procedura penale reca la disciplina degli adempimenti esecutivi delle ordinanze con cui si dispone una misura cautelare. Il compito di dare esecuzione alle ordinanze del giudice, in tema di misure cautelari, è affidato agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, i quali devono espletare adempimenti che si differenziano a seconda che si tratti di eseguire la custodia cautelare (comma 1 dell'articolo 293 del codice di procedura penale) o altre misure (comma 2 dell'articolo 293 del codice di procedura penale). Una volta notificate od eseguite le ordinanze cautelai devono essere depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Del deposito deve essere dato avviso al difensore. Il novero degli atti oggetto di deposito comprende oltre alla or-

dinanza applicativa anche la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nonché gli atti posti a suo fondamento (comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale). Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 1997 alla previsione del deposito si è aggiunta l'ovvia possibilità di ottenere copia degli atti depositati. Il decreto legislativo n. 216 aveva integrato – aggiungendovi i due periodi dei quali il decreto-legge in conversione dispone l'abrogazione – il comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale con la previsione secondo cui il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, nonché di ottenere la trasposizione delle registrazioni su un supporto idoneo.

La lettera *l)* introduce modifiche di coordinamento (conseguenti alle modifiche e alle abrogazioni previste dal decreto-legge in conversione) all'articolo 295, in materia di verbale di vane ricerche, ripristinando anche in questo caso la formulazione antecedente al decreto legislativo n. 216.

La lettera *m)* aggiunge un ulteriore comma all'articolo 415-*bis*, relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il nuovo comma 2-*bis* prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e d cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il Pubblico Ministero. Nel caso di reiezione dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui al comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.

La lettera *n)* sopprime – ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 – il comma 4-*bis* dell'articolo 422 del codice di procedura penale in tema di attività di integrazione probatoria del giudice. L'articolo 422 del codice di procedura penale prevede che quando il giudice ritiene di non essere in grado di decidere sulla base del materiale di cui dispone dopo le conclusioni indicate dall'articolo 421 del codice di procedura penale ivi inclusa la documentazione di indagini autonomamente condotte dalle parti e quindi allo stato degli atti ovvero quando il giudice deve valutare la non necessità di ordinare il completamento delle indagini (articolo 421-*bis)*, il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. I poteri istruttori del Giudice per l'udienza preliminare (Gup) si estendono anche ai mezzi di ricerca della prova, come prevede espressamente il comma 4-*bis* introdotto dal decreto legislativo n. 216 il quale richiama le conversazioni o comu-

nicazioni intercettate e non acquisite al fascicolo che il Gup utilizza per decidere circa il vaglio sull'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Il comma 4-*bis* del quale il decreto legge in conversione prevede la soppressione – stabilisce che devono applicarsi, in questi casi, purché compatibili, gli articoli 268-*ter* e 268-*quater*. Si tratta di una previsione ritenuta a garanzia dell'imputato, anche nella prospettiva dell'opzione esercitabile in funzione della definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.

La lettera *o)* aggiunge un ulteriore comma all'articolo 454 del codice di procedura penale. Il nuovo comma 2-*bis* prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato il Pubblico Ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro quindici giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza, o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6.

La lettera *p)* interviene sull'articolo 472 del codice di procedura penale in materia di dibattimento a porte chiuse, ripristinando la formulazione del comma 1 antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017: questo, a tutela della riservatezza, aveva previsto che il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni previste dall'articolo 268-*ter* in riferimento alla procedura volta ad acquisire ulteriori risultati dell'attività di captazione prodotta dal Pubblico Ministero, quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni anche ulteriori e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale. Proprio quest'ultima previsione è abrogata dal decreto legislativo in conversione.

La lettera *q)* abroga gli articoli 268-*bis* (Deposito di verbali e registrazioni), 268-*ter* (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-*quater* (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-*bis* (Trascrizione delle intercettazioni) del codice di procedura penale.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di un intervento funzionale ad una complessiva risistemazione della norma, dalla quale vengono espunti riferimenti anacronistici, quale il riferimento ai nastri contenenti le registrazioni (termine sostituito con quello di «supporti»). Di particolare rilievo è la disciplina prevista da tale disposizione con riguardo alle intercettazioni mediante *trojan*.

La lettera *b)* del comma 2 interviene invece sull'articolo 89-*bis* delle predette disposizioni, relativo all'archivio delle intercettazioni, rivedendone la disciplina secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi, tutelino la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso. La lettera *c)* apporta una modifica di coordinamento al comma 1-*bis* dell'articolo 92 disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante *trojan*, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia. Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso. Il comma 6 da ultimo demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il comma 7 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1. Il comma 8 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Prefigura infine l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni informali, alle quali intervengano anzitutto i magistrati Gratteri e Cafiero de Raho.

Dopo che la senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ha auspicato, a nome del suo Gruppo, che alle audizioni partecipino anche rappresentanze dei giornalisti, degli editori e delle Camere penali (preannunciando anche l'indicazione del nominativo di un docente universitario particolarmente esperto in materia di *trojan)*, il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, invita i Gruppi a far pervenire entro le ore 12 di venerdì 31 gennaio prossimo i nominativi degli ulteriori soggetti da audire, sul tema, in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che il 14 gennaio scorso il Relatore ha presentato tre emendamenti (1.18, 1.19 e 2.6) e che su di essi sono stati presentati numerosi subemendamenti. Nella giornata odierna dovrebbero pervenire i pareri di 1ª e 5ª Commissione sugli emendamenti presentati dal Relatore e sui relativi subemendamenti.

Avverte altresì che gli effetti sul sistema codicistico degli emendamenti proposti sono molteplici: l'intervento legislativo in titolo infatti ha un rilevante impatto su normative a regime. Poiché la sequenza degli emendamenti – come attualmente presentati – rischia, se non adeguatamente gestita, di avere un riflesso improprio sull'ordine delle votazioni, alterando la possibilità di un voto consapevole sui singoli temi oggetto delle proposte, la Presidenza, non facendosi osservazioni, dispone la loro pubblicazione in allegato al resoconto, secondo i seguenti criteri di esame e votazione:

1) l'accantonamento dell'emendamento 1.18/11 (Balboni, Ciriani), per discuterlo unitamente all'emendamento 1.18/25 (Caliendo, Dal Mas, Modena), attenendo ambedue alle iniziative autonome di rettifica che potrebbe voler attivare l'autore dell'offesa. Al momento del voto sugli emendamenti 1.19/15 (Emanuele Pellegrini) e 1.19/16 (Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini), poi, si avvertiranno i proponenti che, dall'esito di questa precedente trattazione, dipenderà la possibilità di porre ai voti l'ultimo periodo di tali emendamenti (a rischio preclusione, nella misura in cui incidano sullo stesso oggetto); lo stesso avverrà con l'emendamento 1.19/18 (Caliendo, Dal Mas, Modena), che potrebbe risultare assorbito. Alla luce poi di questa trattazione del tema, si valuterà l'impatto sull'emendamento 2.6/8 (Caliendo, Dal Mas, Modena) che andrà posticipato comunque, per la norma su cui incide, a dopo il voto dell'emendamento 2.5;

2) l'anticipazione 1.19/20 (Caliendo, Dal Mas, Modena), per essere discusso in sede di proposta omogenea col secondo periodo del comma nono dell'emendamento 1.18 (sanzione all'inottemperante ai sensi dell'articolo 388, comma 2, codice penale);

3) l'accantonamento dell'emendamento 1.19/21 (Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando) per discuterlo unitamente all'emendamento 2.5 (Balboni, Ciriani) in sede di proposta omogenea (soppressiva del riferimento codicistico al mezzo della stampa). Al momento del voto sull'emendamento 2.6/1 (Modena, Caliendo, Dal Mas), poi, si avvertiranno i proponenti che il capoverso 2 dell'emendamento va anch'esso accanto-

nato, per essere affrontato unitamente a questa trattazione, laddove riformulato;

4) l'accantonamento dell'emendamento 2.6/9 (Caliendo, Dal Mas, Modena), per discuterlo unitamente all'emendamento 2.2 (Riccardi) in sede di proposta omogenea sulla clausola di esclusione dell'ingiuria.

Il PRESIDENTE si riserva altresì di avvertire la Commissione volta a volta, in fase di messa ai voti in ordine all'effetto che l'emendamento o il subemendamento potrebbe avere sul sistema: ciò avverrà esclusivamente al fine di individuare e circoscrivere il coordinamento finale e le correzioni di forma che, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Regolamento, la Presidenza della Commissione si riserva di proporre in una seduta successiva alla votazione dell'ultimo emendamento e prima del conferimento del mandato al relatore.

Sicuramente alcuni coordinamenti si possono prefigurare sin da subito e, a tal fine, il PRESIDENTE avverte di essersene fatto carico con apposite proposte, pubblicate anche esse in allegato. Visto che tutti gli emendamenti definiscono l'ambito di applicazione della nuova normativa facendo riferimento ad una pubblicistica ulteriore rispetto a quella tradizionalmente oggetto della legge sulla stampa, occorre la presentazione di un testo all'articolo 1 del disegno di legge, che sostituisca la lettera a) con un comma aggiuntivo più coerente con il sistema vigente, nella versione di cui al Coord.1 allegato: ne sollecita l'approvazione prima della votazione degli emendamenti, in modo che il testo per l'Assemblea faccia univocamente riferimento a questo ambito di applicazione, salve le norme specifiche di tipo estensivo (1.19/23 Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando; 2.6/2 Damiani 2.1 Dal Mas), sulle quali la Commissione sarà comunque chiamata a votare.

Inoltre, l'emendamento 1.18 del relatore propone la novella del settimo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa eliminando il rinvio al decimo comma dell'articolo 21, cosa da cui nessun proponente di emendamenti dissente. Pertanto, se quell'emendamento sarà accolto, occorrerà in sede di coordinamento eliminare la norma in questione dal testo della legge n. 47 del 1948 (a tal fine propone il Coord.2). Infine alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, il disegno di legge n. 812 prevede la prescrizione civilistica del risarcimento del danno alla reputazione in due anni dalla pubblicazione: laddove non dovesse essere accolto l'emendamento 1.11 dei senatori Balboni e Ciriani, potrebbe essere necessario introdurre una clausola d'esclusione dell'articolo 2947 terzo comma del codice civile, secondo cui all'azione civile da fatto di reato si applica il termine prescrizionale penale, se più lungo di quello civilistico (a tal fine propone il Coord.3).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 9, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 812, sulle questioni di competenza esaminate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, nonché per le sedi consultive sulle quali nell'imminente Sottocommissione pareri dovesse essere richiesta la rimessione alla sede plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 812

Coord.1

OSTELLARI

Alla lettera a) *del primo comma dell'articolo 1, sostituire il capoverso con il seguente:* «Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) "quotidiano *on line*" di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla stessa redazione;

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

*Conseguentemente, in tutto il disegno di legge l'ambito di applicazione a legislazione vigente (stampa e stampati, periodici e non) è integrato con la formulazione «*e gli altri prodotti editoriali registrati di cui al secondo comma dell'articolo 1*»*.

Art. 1.

1.18/1

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8» *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Risposte e rettifiche)».

Conseguentemente, sostituire la parola: «smentite», *ovunque ricorra, con la parola:* «dichiarazioni».

1.18/2
BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.18, capoverso «Art. 8», *al primo comma, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 5», *aggiungere le parole:* «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni».

1.18/3
Emanuele PELLEGRINI

All'emendamento 1.18, al primo comma dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni».

1.18/4
MODENA, CALIENDO, DAL MAS, CANGINI

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8», *al primo comma e ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole:* «testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni».

1.18/5
BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.18, capoverso «Art. 8», *al primo comma, dopo le parole:* «responsabilità penale», *aggiungere le parole:* «o che non siano documentalmente o fondatamente false».

1.18/6
Emanuele PELLEGRINI

All'emendamento del relatore 1.18, al primo comma dopo le parole: «responsabilità penale», *aggiungere le seguenti:* «o che non siano documentalmente o fondatamente false».

1.18/7

CANGINI

All'emendamento 1.18, al primo comma, dopo le parole: «responsabilità penale», *aggiungere le parole:* «o che non siano documentalmente o fondatamente false».

1.18/8

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, CANGINI

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8», *al primo comma, dopo le parole:* «responsabilità penale», *aggiungere le seguenti:* «o non siano documentalmente false».

1.18/9

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8», *al primo comma, dopo le parole:* «dell'articolo o del servizio», *aggiungere le seguenti:* «, ove sia firmato,».

1.18/10

RICCARDI

All'emendamento 1.18, lettera b), *capoverso* «Art. 8», *al primo comma, dopo le parole:* «richiesta di rettifica», *inserire le seguenti:* «o smentita» *e sostituire le parole:* «nonché l'autore della rettifica», *con le seguenti:* «nonché l'autore di esse».

1.18/12

RICCARDI

All'emendamento 1.18, lettera b), *capoverso* «Art. 8», *al secondo comma, dopo le parole:* «caratteristiche tipografiche», *inserire le seguenti:* «dell'articolo cui si riferiscono».

1.18/13

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8», *al terzo comma, sostituire le parole*: «e devono essere collocate nella stessa pagina del giornale», *con le seguenti:* «, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale».

1.18/14

CUCCA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8 (Smentite e rettifiche)», *quarto comma, le parole:* «non oltre il secondo», *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo».

1.18/15

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8», *al quarto comma, sostituire le parole:* «non oltre il secondo numero successivo», *con le seguenti:* «nel numero successivo e, ove ne sia in corso la stampa, non oltre il secondo numero successivo».

1.18/16

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8», *al quinto comma, sostituire le parole:* «in calce all'articolo cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche», *con le seguenti:* «con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso a siti *internet*, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, in modo da rendere evidente l'avvenuta notifica. La pubblicazione deve avvenire».

1.18/17
BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.18, capoverso «Art. 8»*, al quinto comma sopprimere le parole:* «, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile».

1.18/18
Emanuele PELLEGRINI

All'emendamento 1.18, al quinto comma sopprimere le seguenti parole: «, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile».

1.18/19
CANGINI

All'emendamento 1.18, capoverso «Art.8», al quinto comma sopprimere le parole: «, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile».

1.18/20
MODENA, CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8»*, al quinto comma sostituire le parole:* «per la durata di trenta giorni»*, con le seguenti:* «per la durata di sette giorni».

1.18/21
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8»*, sostituire il sesto comma con il seguente:* «Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio *sito internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affer-

mazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale».

1.18/22

CANGINI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS

All'emendamento 1.18, al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 8», *sostituire il sesto comma con il seguente*: «Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono in presenza delle condizioni previste al primo comma, in caso di ristampa o nuova edizione, anche in formato elettronico, a pubblicare le rettifiche o le smentite. Le stesse devono essere altresì pubblicate, ove esistente, nel sito *internet* ufficiale dell'editore, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata il cui accesso deve essere visibile dalla *home page* del sito stesso».

1.18/23

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.18, sostituire il sesto comma con il seguente: «Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono in presenza delle condizioni previste al primo comma, in caso di ristampa o nuova edizione, anche in formato elettronico, a pubblicare le rettifiche o le smentite. Le stesse devono essere altresì pubblicate, ove esistente, nel sito *internet* ufficiale dell'editore, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata il cui accesso deve essere visibile dalla *home page* del sito stesso».

1.18/24
RICCARDI

All'emendamento 1.18, lettera b)*, capoverso* «Art. 8» *, al sesto comma dopo le parole:* «pubblicare le rettifiche»*, ovunque ricorrono, inserire le seguenti:* «o le smentite»*, sostituire le parole:* «in calce all'articolo cui la rettifica si riferisce» *con le seguenti:* «in calce all'articolo cui si riferiscono» *e dopo le parole:* «inserire la rettifica» *inserire le seguenti:* «o la smentita».

1.18/25
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8»*, al settimo comma, sostituire le parole da:* «oppure qualora»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma dell'articolo 21, può chiedere al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, non pubblichi la smentita o rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo».

1.18/11
BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.18, lettera b), *capoverso* «Art. 8», *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «Con le stesse modalità di cui al comma 1, l'autore dell'offesa che si ravvede ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui al medesimo comma 1».

1.18/26
BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.18, capoverso «Art. 8»*, apportare la seguente modificazione:* «sostituire l'ottavo comma con il seguente: "La mancata

o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con una multa da 8.000 a 16.000 euro"».

1.18/27

Emanuele Pellegrini

All'emendamento 1.18, sostituire l'ottavo comma con il seguente:

«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con una multa da 8.000 a 16.000 euro».

1.18/28

Cangini

All'emendamento 1.18, sostituire l'ottavo comma con il seguente:

«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con una multa da 8.000 a 16.000 euro».

1.18/29

Caliendo, Dal Mas, Modena

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8»*, all'ottavo comma sostituire le parole:* «da 5.165 euro a 51.646 euro»*, rispettivamente con le seguenti:* «da 8.000 euro a 20.000 euro».

1.18/30

Caliendo, Dal Mas, Modena

All'emendamento 1.18, al capoverso «Art. 8»*, all'ottavo comma sostituire le parole:* «da 5.165 euro a 51.6,46 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «da 10.000 euro a 25.000 euro».

1.18/31
RICCARDI

All'emendamento 1.18, lettera b)*, capoverso* «Art. 8»*, all'ottavo comma dopo le parole:* «da 5.165 euro a 51.646 euro»*, inserire le seguenti:* «destinata alla cassa delle ammende».

1.19/20
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

«All'articolo 388, terzo comma, del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero che ordini la pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai sensi dei commi ottavo e nono dell'articolo 8 della legge sulla stampa"».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del nono comma del capoverso «Art. 8».

1.18
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b*) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – *(Smentite e Rettifiche)* – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione 'Rettifica dell'interessato' nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, le smentite o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le smentite o le rettifiche non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, della richiesta di rettifica, nonché l'autore della rettifica nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa.

Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con

le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui la richiesta si riferisce.

Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo, oppure nella pagina inziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile. Nel caso in cui la testata giornalistica *online* fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto la notizia cui si riferiscono.

Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche nelle copie ristampate in calce all'articolo cui la rettifica si riferisce. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile dalla *home page* del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica nel volume in caso di ristampa.

Qualora, trascorso il termine di cui al terzo, quarto, quinto e, sesto comma, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto dai commi che precedono, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro.

Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla smentita o alla rettifica omessa, con le forme indicate nelle disposizioni che precedono. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, comma 2, codice penale.

Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le disposizioni di cui ai commi settimo, ottavo e nono si applicano anche nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi o radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità ai sensi del comma 3 dello stesso articolo."».

Coord.2
OSTELLARI

Conseguentemente all'approvazione del settimo comma dell'emendamento 1.18, inserire al comma 1 la seguente lettera:

«*b-bis)* Il decimo comma dell'articolo 21 della legge n. 47 del 1948 è abrogato».

1.1
RICCARDI

Al comma 1, lettera b)*, al numero 1, capoverso, sopprimere le parole:* «o non siano documentalmente false».

1.2
BARACHINI, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b)*, sopprimere il n. 3).*

1.3
RICCARDI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 3).*

1.4
BARACHINI, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b)*, sostituire il n. 5) con il seguente:*

«5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Qualora la lesività della repu-

tazione o dell'onore o la contrarietà a verità siano state accertate con sentenza passata in giudicato l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche altresì nelle eventuali ristampe o nuove diffusioni, anche elettroniche. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet entro due giorni dalla richiesta e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata"».

1.5

RICCARDI

Al comma 1, lettera b)*, al numero 5, capoverso, sopprimere le parole:* «o non siano documentalmente false».

1.6

RICCARDI

Al comma 1, lettera b)*, al numero 5, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole:* «la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata» *inserire le seguenti:* «non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, da parte dell'autore dello scritto ovvero dei soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale,».

1.7

RICCARDI

Al comma 1, lettera b)*, al numero 7, capoverso, dopo le parole:* «presente articolo» *inserire le seguenti:* «salvo il caso in cui la rettifica abbia un contenuto suscettibile di incriminazione penale».

1.8

RICCARDI

Al comma 1, lettera b)*, al numero 7, apportare le seguenti modificazioni*

a) *al capoverso sopprimere il terzo e quarto periodo;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza».

1.9

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 8).*

1.10

RICCARDI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 11-*bis.*» *al comma 1, dopo le parole:* «della radiotelevisione,» *inserire le seguenti:* «o delle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.11

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 11-*bis.*» *sopprimere il comma 2.*

Coord.3

OSTELLARI

*Alla lettera c) del comma 1, capoverso «*Art. 11-*bis», comma 2, anteporre le parole* «In deroga all'articolo 2947 terzo comma del codice civile,».

1.19/1

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13» *sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:*

«Nel caso di diffamazione commessa a mezzo stampa di testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da euro 8.000 a euro 12.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto falso e la diffusione è avvenuta con consapevolezza della falsità».

1.19/2

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.19, capoverso «Art. 13»*, sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:*

«Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.19/3

Emanuele PELLEGRINI

All'emendamento 1.19, al primo comma sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» *con le seguenti:* «5.000 euro a 10.000 euro».

1.19/4

CANGINI

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, al primo comma sostituire le parole:* «10.000 euro a 50.000 euro» *con le seguenti:* «5.000 euro a 10.000 euro».

1.19/5
BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.19, lettera e)*, capoverso* «Art. 13»*, al primo comma, sostituire la parola:* «10.000» *con la seguente:* «20.000».

1.19/6
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, al primo comma, sostituire le parole:* «da 10.000 euro a 50.000 euro» *con le seguenti:* «da 10.000 a 25.000 euro».

1.19/7
Emanuele PELLEGRINI

All'emendamento 1.19, sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.19/8
CANGINI

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.19/9
MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.19, capoverso «Art. 13»*, secondo comma, dopo le parole:* «fatto determinato» *inserire le seguenti:* «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,».

1.19/10
Emanuele Pellegrini

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13» *sopprimere il terzo comma.*

1.19/11
Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13» *sopprimere il terzo comma.*

1.19/12
Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

All'emendamento 1.19, capoverso «Art. 13»*, sopprimere il terzo comma.*

1.19/13
Caliendo, Dal Mas, Modena

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, al quarto comma, sopprimere le parole da:* «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, all'articolo 54 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere le seguenti parole: «o sia stato condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale».

1.19/14
Caliendo, Dal Mas, Modena

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, al quarto comma, sostituire le parole:* «nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1)» *con le seguenti:* «nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».

1.19/15

Emanuele Pellegrini

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13» *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«L'autore dell'offesa, nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *online*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* codice penale non sono punibili se, con le modalità di cui all'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata».

1.19/16

Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, sostituire il quinto comma con il seguente:*

«L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *online*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8 la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata».

1.19/17

Damiani

Al emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, al quinto comma, dopo le parole:* «l'autore dell'offesa» *inserire le seguenti:* «, gli eventuali concorrenti,» *e sostituire le parole:* «se hanno pubblicato o diffuso» *con le seguenti:* «se sono state pubblicate o diffuse».

1.19/18

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, al quinto comma, sostituire le parole: «*prima dell'esercizio dell'azione penale, proprie*» con le seguenti: «*anche spontaneamente*,».*

1.19/19

DAMIANI

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, sopprimere il sesto comma:* «Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

1.19/22

RICCARDI

All'emendamento 1.19, lettera e)*, capoverso* «Art. 13»*, sostituire la rubrica con la seguente:* «Diffamazione a mezzo stampa, testate giornalistiche *online* o radiotelevisione».

1.19/23

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «la lettera *e)* con la seguente:» *con le seguenti:* «le lettere *e)* ed *f)* con le seguenti:»;

b) *dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Nel caso di diffamazione commessa mediante mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa"».

1.19

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – *(Diffamazione a mezzo stampa)* – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è aumentata fino alla metà.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

L'autore dell'offesa nonché i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-*bis* del codice penale non sono punibili se hanno pubblicato o diffuso, prima dell'esercizio dell'azione penale, proprie smentite o rettifiche idonee a riparare l'offesa ed eliminarne le conseguenze dannose, con le modalità di cui all'articolo 8.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazione relative alle sanzioni disciplinari.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale."».

1.12

RICCARDI

Al comma 1, lettera e)*, capoverso* «Art. 13.» *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.».

1.13

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e)*, capoverso* «Art. 13.»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da 5.000 euro a 10.000 euro» *con le seguenti:* «da 20.000 a 50.000».

1.14

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e)*, capoverso* «Art. 13.»*, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* «falso» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «la pena è aumentata della metà».

1.15

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e) *capoverso* «Art. 13.»*, comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole:* «Qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato,».

1.16

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e)*, capoverso* «Art. 13.»*, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* «con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge» *e sostituire le parole:* «siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche» *con le seguenti:* «abbiano pubblicato o diffuso dichiarazioni o rettifiche volte a ristabilire la verità».

1.17

RICCARDI

Al comma 1, lettera e)*, capoverso* «Art. 13.»*, comma 4 sostituire le parole:* «anche spontaneamente» *con la seguente:* «spontaneamente».

Art. 2.

2.6/1

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 2.6, al capoverso sostituire il comma 1, con il seguente:

«l'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) – 1.* Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo. Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati.

2. All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

'Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà'"».

2.6/2

DAMIANI

All'emendamento 2.6, al capoverso «Art. 57», *al primo comma sopprimere le parole:* «o della testata giornalistica radiofonica o televisiva», *e le parole:* «della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione» *e inserire le seguenti parole:* «del mezzo di *Internet*», *sopprimere le seguenti parole:* «o della testata giornalistica radiofonica o televisiva»; *e le seguenti parole:* «la trasmissione».

2.6/3

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 2.6, capoverso «Art. 57», *al primo comma, dopo le parole:* «della legge 8 febbraio 1948, n. 47», *inserire le seguenti parole:* «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni».

2.6/4

Emanuele PELLEGRINI

All'emendamento 2.6, al primo comma dopo le parole: «della legge 8 febbraio 1948, n. 47», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni».

2.6/5

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 2.6, al capoverso «Art 57», *primo comma, dopo le parole:* «della legge 8 febbraio 1948, n. 47» *inserire le seguenti:* «, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,».

2.6/6
CANGINI

All'emendamento 2.6, al primo comma dopo le parole: «della legge 8 febbraio 1948, n. 47», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni».

2.6/7
DAMIANI

All'emendamento 2.6, al capoverso «Art. 57», *sopprimere il quarto comma.*

2.6
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)* – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 da lui diretto il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite."».

2.1

DAL MAS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Dopo l'articolo 57-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-*ter*.

(Reato di diffamazione commesso col mezzo della rete internet*)*

Salva la responsabilità dell'autore del messaggio e fuori dei casi di concorso, il gestore di piattaforma telematica che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire la diffusione di messaggi diffamatori o il fornitore di servizi di rete che a conoscenza di contenuti diffamatori immessi da terzi avvalendosi dei servizi forniti non agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso è punito, a titolo di colpa, con la pena di cui all'articolo 595, terzo comma.

Agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma:

1) è considerato gestore di piattaforma telematica il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni a terzi;

2) è considerato fornitore di servizi di rete il prestatore di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati"».

2.6/9

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 2.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: "fuori dei casi indicati dall'articolo 594"».

2.2

RICCARDI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «594» *con le seguenti:* «4, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7».

2.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, dopo le parole: «con più persone»*, inserire la seguente:* «presenti».

2.4

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000» *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 5.000».

2.5

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «con il mezzo della stampa o».

2.7 (*già* 1.19/21)

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: "con il mezzo della stampa"».

2.6/8
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

All'emendamento 2.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, all'articolo 595 del codice penale ivi richiamato, aggiungere in fine il seguente comma:

"Ove il soggetto di cui ai commi precedenti, prima dell'inizio dell'azione penale, pubblichi su un giornale nazionale di aver offeso, comunicando con più persone, la vittima del reato, specificando negli esatti termini il racconto effettuato nei confronti di diversi soggetti, e dichiarando che si tratta di notizia falsa e infondata, non è punibile ai sensi dei commi precedenti."».

Art. 3.

3.0.1
DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Adozione di procedure di notifica e rimozione)

1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità dei contenuti riportati o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamenta-

zione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa capace di ricevere le istanze, applicando parametri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. All'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore i contenuti giudicati offensivi.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha caricato i contenuti delle decisioni adottate e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice di merito competente al fine di ottenere una riforma della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

7. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

8. Il prestatore che abbia in buona fede disabilitato l'accesso o rimosso i contenuti a seguito della ricezione di una notifica non è responsabile nei confronti dei terzi.

9. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione presso l'organo istituito innanzi all'autorità garante delle comunicazioni.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

11. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati"».

Art. 5.

5.4
RICCARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-*bis*» *con il seguente:* «Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

5.0.1
DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifica all'articolo 321 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"*1-bis.* Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibile agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati"».

Art. 6.

6.1
RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

6.2
GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

6.3
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1
BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

Sottocommissione per i pareri

29ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(*Doc.* XXII, n. 9-*bis*) ***VALENTE ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»***: parere favorevole con osservazione

alla 8ª Commissione:

(727) ***Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***: rimessione alla Commissione plenaria

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138): rimessione alla Commissione plenaria

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14.

AFFARI ASSEGNATI

Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa (n. 47)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente PETROCELLI *(M5S)*, relatore, fa presente che, relativamente alla bozza di risoluzione da lui presentata nella precedente seduta, sono pervenute delle integrazioni da parte del senatore Alfieri e del Governo.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce la determinazione del proprio Gruppo, che, come noto, ha presentato un progetto di risoluzione alternativo, a contribuire, comunque, alla definizione di un testo condiviso.

Il senatore ALFIERI *(PD)* illustra sinteticamente ai commissari le integrazioni da lui proposte.

Segue, quindi, un intervento del senatore AIROLA *(M5S)*, il quale richiama criticamente l'attenzione dei colleghi sul considerando che tratta la

questione dell'allargamento delle strutture euro-atlantiche, nonché sul capoverso del dispositivo che esplicita il concetto simile del consolidamento delle strutture di sicurezza nel continente europeo.

A suo modo di vedere, occorrerebbe mettere l'accento più sul rafforzamento delle relazioni, anche tra Parlamenti, tra Italia e Russia, piuttosto che sul rapporto NATO-Russia.

Rammenta, inoltre, l'opportunità di segnalare, nel documento in questione, anche l'importante circostanza per cui, nonostante l'embargo decretato a livello europeo nei confronti della Russia, persiste il comportamento scorretto di alcuni grandi Paesi dell'Unione europea che continuano a fare *business* con Mosca.

Secondo il senatore CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))* è nell'interesse di tutte le forze politiche, oltre che dell'Esecutivo, fare in modo che, su un tema così rilevante come i rapporti tra l'Italia e la Federazione russa, si giunga all'approvazione di un testo unitario, concordato tra la maggioranza e la minoranza.

Per raggiungere tale scopo, propone di incaricare un paio di senatori, provenienti uno dalle forze filogovernative e l'altro dall'opposizione, di elaborare, con la supervisione del Presidente, una bozza condivisa di risoluzione.

Il senatore MALAN *(FIBP-UDC)* dichiara di condividere tale ragionevole proposta.

Il senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)* reputa irrituale che si consenta al Governo di interferire – mediante l'indicazione di numerosi passaggi e frasi, nell'atto in titolo – sul lavoro della Commissione, che dovrebbe essere svolto in maniera autonoma.

Al riguardo, replica il presidente PETROCELLI *(M5S)*, relatore, ricordando come sia prassi consolidata che il rappresentante del Governo esprima una propria valutazione sugli atti di indirizzo, come, del resto, avviene in situazioni analoghe, anche in Aula. Successivamente, la Commissione rimane del tutto libera di accogliere, *in toto* o anche solo parzialmente, i suggerimenti dell'Esecutivo, preservando, quindi, la sua più completa autonomia.

Interviene, quindi, il sottosegretario DI STEFANO per svolgere alcune delucidazioni sulle proposte emendative del Governo, premettendo che esse attengono, eminentemente, a dati fattuali concernenti le relazioni tra l'Italia e la Federazione russa.

Così, ad esempio, per quanto riguarda, la definizione di «illegale», relativamente all'ammissione della Crimea nel 2014, si è consigliato tale dicitura perché così stabilito dalla comunità internazionale e dai vari consessi, dall'Unione europea all'OSCE, che si sono espressi, in proposito, ufficialmente, mediante apposite dichiarazioni.

L'oratore continua menzionando, sempre a titolo di esempio, le altre principali indicazioni proposte dal Governo, tra cui, in particolare, quella relativa alla necessità di valutare l'efficacia e la sostenibilità del sistema sanzionatorio.

In proposito, il presidente PETROCELLI *(M5S)*, relatore, fa presente di non condividere le integrazioni, provenienti dalla Farnesina, riguardanti la percezione della Russia, in Occidente, come attore ostile, nonché la proposta di rimuovere l'esortazione a «ripensare» l'insieme delle sanzioni predisposte dal 2014.

Invita, quindi, i colleghi a pronunciarsi, al termine di questo proficuo scambio di punti di vista, sulla proposta formulata dal senatore Casini.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* aderisce a tale proposta a condizione, tuttavia, che si prenda in esame, come testo base di riferimento, la bozza presentata dal Presidente relatore, senza i rilievi del Governo.

Concordano, in proposito, la senatrice CRAXI *(FIBP-UDC)*, che auspica l'adozione di un testo comune in una materia così delicata della politica estera italiana, ed il senatore FERRARA *(M5S)*, che invita a svolgere un lavoro certosino nell'utilizzo dei termini, dal momento che la risoluzione che verrà licenziata dalla Commissione è rivolta, oltre che al Governo, anche agli amici russi.

Il presidente PETROCELLI prende, quindi, atto della volontà unanime di incaricare due componenti della Commissione, uno della maggioranza ed uno della minoranza, di redigere un testo unificato da sottoporre, entro martedì 4 febbraio, all'attenzione del *plenum* per la conseguente approvazione finale.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 144)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO *(M5S)*, relatrice, dà conto dello schema di decreto ministeriale, sottoposto al parere della Commissione, concerne l'individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati,

associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).

Ricorda che sulla disposizione richiamata aveva già inciso in profondità l'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha modificato la disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decreto ministeriale, da approvare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2020 ha stanziato, per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti passati, e che il termine per la formulazione del parere, sul presente schema di decreto ministeriale da parte della Commissione, è fissato al prossimo 6 febbraio.

Le priorità tematiche per l'anno 2020, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto, sono – come lo scorso anno – otto e coprono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese nel quadro dell'attuale panorama internazionale.

Con riferimento al contesto europeo, con la priorità denominata «Orizzonte 2024: dalla stagnazione al rilancio del progetto europeo», l'accento viene posto sull'Europa del dopo *Brexit* posta di fronte delle sfide globali della contemporaneità. Nell'ambito di tale priorità, l'allegato individua alcuni temi centrali, quali il rilancio del progetto europeo, il cambiamento climatico, il Mediterraneo allargato, la cooperazione UE-NATO, l'uso strategico dell'azione esterna, il commercio internazionale, l'allargamento, il rafforzamento delle alleanze e della solidarietà europee dell'Italia, i Balcani occidentali e la Turchia.

A seguire, come già lo scorso anno, l'allegato indica quale seconda priorità quella relativa al futuro del Mediterraneo allargato, area che sembra sempre più rappresentare un arco di instabilità geopolitica, ma nella quale costruire una zona di stabilità e prosperità condivise. Il paragrafo richiama in particolare il ruolo dell'Italia per la stabilizzazione della Libia, il processo di pace in Medio Oriente, le crisi in Siria e Yemen, lo sviluppo del settore energetico nel Mediterraneo orientale, la questione iraniana, il futuro della regione euro-mediterranea, il quadro delle alleanze strategiche nelle politiche nella regione e l'impatto del fenomeno religioso sulla politica estera, incluso l'annoso tema della persecuzioni contro le minoranze cristiane espressamente richiamato dalla nostra Commissione nelle osservazioni formulate per il parere sullo schema di decreto dello scorso anno.

Di grande rilievo ed attualità è la priorità tematica relativa al rilancio del partenariato tra l'Italia e l'Africa, con le sfide e le opportunità di ordine ambientale, demografico, della sicurezza alimentare e della gestione dei processi migratori che la questione comporta. Il tema intende richiamare anche il ruolo della cooperazione italiana e l'impatto delle potenze esterne sulle dinamiche geopolitiche ed economiche del continente. Un rilievo particolare viene assegnato al Sahel, per la sua centralità in materia di migrazione, di movimenti jihadisti e di competizione per le risorse energetiche, ed al Corno d'Africa, area questa a cui la nostra Commissione sta da tempo dedicando grande attenzione attraverso uno specifico affare assegnato.

Altra priorità tematica è quella relativa al nuovo ordine mondiale, con la crisi del multilateralismo e il ritorno alla politica di potenza. In questo ambito, si suggeriscono profili di ricerca relativi al futuro del diritto internazionale e del sistema multilaterale, alla nuova dinamica delle relazioni transatlantiche, ai rapporti fra la NATO e la Russia, all'ascesa cinese quale grande potenza globale, al ruolo di altre potenze emergenti in America latina, Asia e Africa, al confronto sull'Artico, fino alla competizione per lo spazio.

Una priorità tematica peculiare, già presente nell'allegato dello scorso anno, è quella dedicata alla politica estera quale investimento per il futuro di un Paese come il nostro connotato quale autentica «potenza economica e culturale». Fra le questioni poste in evidenza in tale ambito, la diplomazia economica per la crescita e l'occupazione, le relazioni culturali, l'internazionalizzazione delle università e delle istituzioni italiane di formazione superiore e le strategie per il potenziamento economico del Paese.

Vi è poi la tematica – oggetto di una specifica indagine conoscitiva da parte della nostra Commissione – degli italiani all'estero, da esaminare con una ricognizione evolutiva di tale presenza fino alle nuove forme di mobilità, nonché investigando la tutela degli interessi delle nostre comunità nello scenario successivo alla Brexit, e i fenomeni relativi all'aumento delle richieste di cittadinanza italiana e al turismo delle radici.

Priorità di stretta attualità è poi quella relativa alla nuova strategia per le migrazioni internazionali, italiana ed europea, fra esigenze di solidarietà e di sicurezza, questione che investe anche il ruolo e l'azione svolti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in particolare relativamente alla protezione dei migranti vulnerabili nei Paesi di transito ed ai programmi di rimpatrio volontario assistito, nonché richiamando l'esperienza pilota dei corridoi legali di accesso. Sul piano geografico, la priorità tematica suggerisce l'approfondimento sul Sahel, sulla crisi venezuelana e sull'emergenza dei rifugiati in America Latina.

Infine, l'Allegato allo schema di decreto individua quale ultima priorità tematica quella relativa alle sfide globali che incombono sull'Europa e sull'Italia, in relazione agli appuntamenti del G20, della COP26, all'attuazione dell'Agenda 2030, al contrasto al terrorismo internazionale e al sistema di controllo degli armamenti. Come già nella priorità tematica dello

scorso anno, questo ambito si sofferma altresì sull'analisi delle situazioni di fragilità nelle aree prioritari per il nostro Paese, delle ciclicità di tali fenomeni e del ruolo delle donne per la loro prevenzione e stabilizzazione.

In conclusione, la relatrice evidenzia come trattasi di priorità tematiche ad ampio spettro che sembrano coprire le questioni più rilevanti della nostra politica estera nel quadro del mutato scenario geopolitico.

Al termine della sua esposizione, dà quindi, conto di un conferente schema di parere favorevole, allegato al resoconto, che distribuisce ai membri della Commissione.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che il 15 gennaio scorso è stato audito Claudio Franscella, Presidente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144

La 3ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 144);

preso atto con favore del rispetto della tempistica indicata dall'articolo 23-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti del presente schema di decreto ministeriale;

rilevato che il testo intende individuare alcune priorità tematiche e geopolitiche emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale, che afferiscono i più rilevanti interessi strategici del nostro Paese;

espresso apprezzamento, nell'ambito della priorità tematica denominata «Orizzonte 2024», per la centralità assicurata ai temi del rilancio del progetto europeo, dell'azione di contrasto ai cambiamenti climatici, del ruolo globale dell'Unione europea e delle nuove prospettive derivanti dallo sviluppo del commercio internazionale;

condivisa l'opportunità che il tema del Mediterraneo allargato continui a rappresentare una delle questioni privilegiate da approfondire, tenuto conto dell'assoluta necessità di comprendere le dinamiche di ordine economico, energetico, politico e strategico che stanno segnando un'area così centrale per gli equilibri geopolitici del nostro Paese e dell'Europa stessa;

evidenziato il fatto che soprattutto le crisi in Libia e Siria debbano continuare ad essere fatte oggetto di approfondimenti conoscitivi e documentali, utili anche a circostanziare meglio le possibilità di intervento e di azione dell'Italia;

preso atto con favore dell'inclusione fra i temi mediterranei delle questioni relative al rapporto tra fenomeno religioso e politica estera e della tutela delle minoranze religiose, stante anche la necessità di contribuire al dialogo interculturale e interreligioso;

condivisa altresì la centralità dei temi relativi al rilancio del partenariato tra l'Italia e l'Africa, con particolare riferimento all'area del Sahel che riveste un'importanza strategica decisiva per la comprensione dei fenomeni legati alle migrazioni, allo sviluppo dei movimenti jihadisti e alla competizione per l'accaparramento delle risorse;

considerata con favore anche l'opportunità di investigare le questioni relative al nascente nuovo ordine mondiale, centrando l'attenzione sul futuro delle relazioni transatlantiche, sul dinamismo internazionale russo, sull'ascesa cinese, sulle potenze regionali emergenti e sulle tematiche ambientali, in un contesto segnato dalla crisi del multilateralismo;

valutato con favore l'inserimento nello schema di decreto della priorità tematica relativa all'Italia quale potenza economica e culturale, e degli argomenti ad essa correlati, dalla diplomazia economica per la crescita e l'occupazione all'internazionalizzazione delle istituzioni accademiche italiane, dalla cooperazione internazionale sul piano culturale al posizionamento economico del nostro Paese nel mondo;

preso atto che la priorità tematica relativa agli italiani all'estero affronti la complessità del fenomeno migratorio in chiave dinamica, approfondendo anche le questioni relative alla mobilità più recente, alla tutela degli interessi delle nostre collettività nello scenario successivo alla Brexit;

preso infine atto delle ulteriori priorità tematiche individuate dallo schema di decreto ministeriale, ovvero quelle relative alla nuova strategia per le migrazioni internazionali e al ruolo dell'Europa e dell'Italia al cospetto delle sfide globali,

esprime parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA IN QATAR, ALESSANDRO PRUNAS

BILANCIO (5ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a confermare la concreta configurabilità del prestito come operazione meramente finanziaria, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e avuto riguardo ai precedenti finanziamenti ad Alitalia. Con riferimento al successivo comma 5, che modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di 60 giorni per il versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, termine sostituito da un rinvio alle modalità previste per le procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia «a valere

e nei limiti dell'attivo disponibile». Inoltre, in relazione alla salvaguardia degli effetti prevista dall'ultimo periodo del comma 5, andrebbe chiarito se, in previsione o a valere sull'importo da acquisire a titolo di interessi, siano state avviate operazioni di partecipazione in attuazione del comma 1 del citato articolo 37, in modo da escludere possibili effetti onerosi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, che corrispondono a quelli presentati in Assemblea, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui dispone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, in relazione all'eventuale venir meno di possibili economie di spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.3, che individua specifici interventi di riorganizzazione della struttura e delle attività aziendali. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A., con oneri a carico dei due rami del Parlamento, che tuttavia non vengono quantificati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2, in tema di trattamenti economici del personale dei vettori e delle imprese del trasporto aereo. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni su due specifici profili: in primo luogo, sugli effetti della modifica apportata dal comma 5 all'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, in relazione alla prevista possibilità di sottoscrivere quote di capitale di una società di nuova costituzione cui trasferire i complessi aziendali; in secondo luogo, sul rapporto tra il termine per la restituzione del prestito, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, e il termine per la conclusione delle procedure di cessione dell'azienda.

Il PRESIDENTE fa presente, in primo luogo, che l'operazione di costituzione di una nuova società non risulta completata, mentre sul secondo aspetto osserva come la questione attenga più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, nel prendere atto di quanto detto dal Presidente, ritiene opportuno inserire nel parere un riferimento espresso alla mancata costituzione della nuova società.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* reputa che tale aspetto esuli dalle attribuzioni della Commissione bilancio, che deve limitarsi ad esaminare i profili finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva, in relazione al comma 5, che il decreto in esame reca una diversa allocazione degli interessi relativi ai finanziamenti già concessi, che secondo la valutazione della Ragioneria generale dello Stato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* non considera soddisfacenti le spiegazioni fornite al riguardo, ritenendo necessario che nel parere si dia conto di tutti i profili correlati all'impiego degli importi corrispondenti agli interessi sui prestiti concessi ad Alitalia.

Il RELATORE reputa sufficiente, in relazione ai rilievi sollevati sul comma 5 dell'articolo 1 del decreto, inserire un presupposto nel parere che si limiti a dare conto degli effetti sulla finanza pubblica della nuova disciplina in tema di interessi.

Pertanto, alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2, segnalate dal relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal PRESIDENTE, specifica che l'emendamento 1.1, se approvato, rischia di vanificare gli obiettivi, anche finanziari, perseguiti dal provvedimento in esame.

Sulla base degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo».

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso concorde con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma, relativamente all'articolo 1, dell'adeguatezza delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riguardo all'articolo 2, in relazione all'attivazione di due nuove posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe opportuno disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico di fatto del MIUR, al fine di poter valutare l'incidenza della riforma sull'Amministrazione in termini di maggior spesa rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, che disciplina il riparto delle risorse tra i due Ministeri, il comma 3, pur trasferendo il dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero dell'istruzione, pre-

vede che il Ministero dell'università e della ricerca continui ad avvalersene *pro tempore*: al riguardo, chiede conferma che tale avvalimento temporaneo possa essere attuato senza aggravi per la finanza pubblica. In relazione al successivo comma 4, occorre in primo luogo avere rassicurazioni che le operazioni di ripartizione, con particolare riguardo al personale già collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, abbiano luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, chiede chiarimenti, anche in relazione agli elementi forniti nella relazione tecnica, sulla salvaguardia del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, affinché non si configuri il ripristino di progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.3, che incrementa di un'unità le posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.5, che prevede di destinare, in via esclusiva, una posizione di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Istruzione al rilancio dell'istruzione tecnica e professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.12, 2.13 e 3.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1, che autorizza i due ministeri istituiti dal decreto-legge ad effettuare un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di dirigenti tecnici di seconda fascia, con copertura a valere sul fondo «La Buona Scuola». Comporta maggiori oneri la proposta 5.1. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1168) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:*** **a)** ***Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;*** **b)** ***Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI *(FIBP-UDC)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato.

(Doc.* XXII, n. 9-bis) *Valeria VALENTE ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)* illustra il documento in titolo, segnalando che esso proroga fino alla conclusione della legislatura il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta. Le spese per il funzionamento permangono nel limite massimo di 45 mila euro annui, fino al termine della legislatura, e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Altresì, è previsto che il Presidente del Senato possa autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto di competenza, trattandosi di spese poste a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è messo ai voti e approvato.

(1376) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)*, sulla base degli elementi messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3 - (Disposizioni finanziarie) – 1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto Nazionale di Astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: *a)* quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *b)* quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta testé illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1105) ***COLTORTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, al pari del relatore, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, attesa la natura ordinamentale della disposizione e i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 2, chiede un'ulteriore conferma che dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura non derivino pregiudizi con riguardo ad impegni di spesa già assunti dallo Stato e non vengano compromesse risorse destinate a finanziare spese di natura obbligatoria.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 112 del 2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, dell'Accordo, relativo alla possibilità di sottoscrivere intese tecniche tra le Parti contraenti per l'attuazione della cooperazione militare e l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, nonché dall'articolo 2, paragrafo 3, sulle modalità di effettuazione della cooperazione militare. Infatti, secondo la relazione tecnica, le attività richiamate dal predetto articolo 2, paragrafo 3, «verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate» senza che però tale precisazione sia contenuta nel testo del disegno di legge né in quello dell'Accordo. Altresì, richiede un approfondimento sulle possibili conseguenze, in termini di impatto sulla finanza pubblica, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria

della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Da ultimo, occorre valutare la riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge al fine di aggiornare al 2020 e al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, nonché di modulare la quantificazione dell'onere come previsione di spesa.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, essendo in via di acquisizione dai dicasteri competenti gli elementi informativi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***

(200) ***BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***

(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***

(546) ***ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(1020) ***Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***

(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, nel richiamare le recentissime notizie di stampa su nuovi episodi di abuso nei confronti di minori commessi in una scuola, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo al fine di assicurare tutela ai soggetti più indifesi, e sollecita nuovamente il Governo a fornire le risposte necessarie alla prosecuzione dell'esame, dichiarandosi pronto, nel caso di perdurante inerzia, anche a iniziative più eclatanti per richiamare l'attenzione su un tema così sensibile.

Il PRESIDENTE assicura che tornerà nuovamente a sollecitare il Governo affinché siano risolte le criticità di carattere finanziario che, al momento, non consentono di portare avanti l'esame di un provvedimento in una materia di indubbia rilevanza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835-A) ***DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa alla valutazione della relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento, è posto ai voti e approvato.

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La RELATRICE si riserva di prendere cognizione della relazione tecnica appena depositata, al fine di predisporre una proposta di parere da porre in votazione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sugli emendamenti del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, né sui relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti esaminati che, posto in votazione, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sui temi che saranno oggetto dell'audizione del Vice Presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, avvertendo altresì che la relativa seduta, già convocata alle ore 14,30 del prossimo 30 gennaio, è stata posticipata alle ore 14,45 dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, incidentalmente, torna a sollecitare il Governo a fornire le dovute risposte sui provvedimenti in materia sanitaria inseriti all'ordine del giorno, già oggetto di un suo precedente intervento di sollecito lo scorso 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che tali sollecitazioni sono già state riportate agli uffici competenti affinché siano trasmessi gli elementi informativi richiesti dalla Commissione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 gennaio 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

155ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* sottopone alla Commissione l'opportunità di discutere della lettera dello scorso mese di dicembre nella quale la Banca centrale europea si è espressa in maniera critica sulle disposizioni che limitano l'uso del contante nonché del recente sciopero degli Uffici dell'Agenzia delle entrate e delle recenti nomine del Governo per le Agenzie fiscali. A tal proposito, propone l'audizione del nuovo direttore dell'Agenzia stessa, avvocato Ernesto Maria Ruffini.

Il senatore FENU *(M5S)* riterrebbe preferibile rinviare i temi sollevati dal senatore Perosino al prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che affronterà la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) ***RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(1521) ***RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver brevemente ripercorso l'*iter* dei provvedimenti in esame, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali – la cui opportunità era già stata ravvisata dalla senatrice Bottici nella seduta del 5 novembre scorso – al fine di approfondire ulteriormente l'argomento.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* richiama la sua proposta, già condivisa anche da altri colleghi, di individuare piuttosto l'associazionismo dei familiari dei caduti delle Forze dell'ordine quale possibile beneficiario e, in conclusione, si dichiara d'accordo con lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene con la proposta del relatore Montani.

Il PRESIDENTE sollecita dunque i Gruppi a trasmettere i nominativi dei soggetti da audire entro la fine della settimana al fine di predisporre il relativo calendario.

Il sottosegretario BARETTA consegna alla Commissione due relazioni, una sulla disciplina in generale dell'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, l'altra sulla distribuzione delle relative risorse nell'ultimo triennio.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e acquisisce tale documentazione agli atti della Commissione. Inoltre, annuncia che la stessa verrà a breve distribuita a tutti i senatori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(788) ***URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto***

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del relatore Buccarella, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI *(M5S)* introduce il provvedimento, che reca misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Illustra quindi nel dettaglio l'articolo 1, che prevede l'assegnazione, con uno o più decreti del MEF, all'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) di contributi in conto capitale fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020. Tali finanziamenti dovranno essere impiegati per aumentare il capitale della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Lo scopo dell'operazione è che tale Banca promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento nel Mezzogiorno, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito di tali operazioni realizzate da MCC, l'articolo 1 prevede inoltre la possibilità di scindere lo stesso Istituto e costituire una nuova società, a cui siano assegnate le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita saranno attribuite, senza corrispettivo, al MEF. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto altresì che la Banca del Mezzogiorno, ovvero la nuova società sopra citata, riferisca su base quadrimestrale alle Commissioni competenti per materia di Camera e Senato sull'andamento delle operazioni finanziarie effettuate, anche con riferimento ai profili finanziari, e sugli andamenti dei livelli occupazionali, nonché di presentare alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2021, una relazione annuale sulle operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. Al momento dell'eventuale costituzione della società, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sulle scelte operate, le azioni conseguenti e i programmi previsti.

L'articolo 1 esclude inoltre l'applicazione a tale nuova società del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e prevede, inoltre, che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato altresì specificato che resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal Testo unico bancario per gli amministratori. Infine, l'articolo esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni previste dallo stesso e consente di riversare, previa quantificazione da parte del MEF, le risorse stanziate

per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza.

Riferisce quindi sull'articolo 2, che prevede che all'onere derivante dalle operazioni suddette, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali e autorizza il MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, ricorda che l'articolo 3 dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, richiama il comunicato stampa del Governo del 13 dicembre 2019, secondo il quale le misure del provvedimento in esame si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca popolare di Bari (BPB), e rinvia al *dossier* del Servizio studi del Senato per la situazione economica e patrimoniale di tale banca e sulle iniziative adottate dalle autorità di vigilanza.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sui tempi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda in premessa che il decreto scade il 14 febbraio prossimo e che non è ancora stato stabilito dalla Conferenza dei capigruppo il calendario per il suo esame in Aula.

Informa quindi che la discussione generale e le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo avranno luogo nel corso della seduta corrente e in quella di domani mattina.

Propone poi di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 12 di venerdì 31 gennaio.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)* pone l'attenzione della Commissione il tema – già oggetto di due interrogazioni da lui presentate – della chiusura di conti correnti da parte di principali istituti bancari, che recedono dal contratto unilateralmente e senza giustificazione, con la consegna di un assegno circolare che nessuno poi è disponibile a cambiare, con ciò sostanzialmente privandoli del loro denaro. A suo parere ciò che va preliminarmente chiarita è la natura del conto corrente. Ritiene infatti che, a fronte di norme che impongono il versamento di stipendi, pensioni ed emolumenti vari su un conto corrente e del divieto di circolazione del contante al di sopra di una certa soglia, gli istituti di credito svolgano un servizio pubblico essenziale qualificabile come costituzionalmente garantito, quindi da tutelare per legge.

Ricorda quindi criticamente la risposta all'atto di sindacato ispettivo a sua firma sulla materia (interrogazione n. 3-01279) da parte del sottosegretario Villarosa, secondo il quale il rapporto tra cliente e banca rientrerebbe nella sfera privatistica, non condividendone i contenuti e giudicandola evasiva.

In conclusione auspica che la Commissione possa evidenziare il problema, nella forma che riterrà più opportuna, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* rileva la contraddittorietà tra le forti proteste parlamentari che hanno riguardato l'istituzione della *sugar tax*, il cui gettito nel corso del triennio sarà di circa 600 milioni di euro, e i giudizi che hanno accompagnato il provvedimento in esame, che prevede l'attribuzione a Invitalia di uno o più contributi in conto capitale fino a 900 milioni di euro solo nel 2020. Evidenzia poi il necessario intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi relativamente alla Banca popolare di Bari, sulla cui situazione, sin dal 2010, sarebbero state effettuate segnalazioni alla Banca d'Italia, alla Consob e alla magistratura.

A suo giudizio il sistema creditizio e finanziario italiano presenta delle problematiche – in proposito propone l'audizione delle relative autorità di controllo – che andrebbero risolte nei tempi più brevi, in quanto le rilevanti cifre interessate tolgono risorse dal bilancio dello Stato che più utilmente potrebbero essere destinate alla collettività.

In conclusione chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo la *ratio* dell'intervento previsto, i cui passaggi sembrano farraginosi e pongono a carico del MEF ulteriori incombenze.

Il senatore FENU *(M5S)*, riservandosi di intervenire successivamente, ravvisa che la tematica sollevata dal senatore Siri, sulla quale comunque intende pronunciarsi quando verrà presentata una proposta specifica, sembrerebbe poco attinente con i contenuti del provvedimento in esame.

Il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che la natura del rapporto tra cliente e istituto bancario – ambito privatistico o servizio pubblico essenziale – si ricollega alla lettera della Banca centrale europea sul ruolo sociale del contante, giudicando necessario un approfondimento sul tema.

Pone quindi una serie di quesiti, chiedendo informazioni in merito all'annunciata norma sulle imposte differite attive (DTA), che sembrava potesse essere applicata alla Banca popolare di Bari, che costituisce comunque il vero e sostanziale oggetto dell'intervento normativo. Chiede poi, visto che lo scopo dell'operazione è che la Banca del Mezzogiorno – MCC promuova lo sviluppo di attività finanziarie secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, quali criteri si intendono seguire per ottenere i rendi-

menti che giustificano un'operazione di mercato. Chiede infine se sia stata avviata una interlocuzione con la Commissione europea per gli aspetti concernenti gli aiuti di Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE (ANGT) E DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ABILITATE (AGTA) IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 245 (VOLONTARIATO E PROFESSIONI NEI BENI CULTURALI)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi e per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, dopo l'audizione informale, si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato n. 244, concernente gli «Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione» con un'ulteriore audizione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (n. 137)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi *(pubblicata in allegato).*

Il sottosegretario Lorenza BONCACCORSI esprime un parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che la relatrice ANGRISANI *(M5S)* e il sottosegretario DE CRISTOFARO hanno rinunciato a svolgere la replica, il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 19 emendamenti al provvedimento in

titolo, *pubblicati in allegato*. Avverte che si passa quindi alla loro illustrazione riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

La senatrice RUSSO *(M5S)* illustra gli emendamenti a sua prima firma 1.1, 2.6 e 2.8, con i quali si inserisce l'esplicito riferimento all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica nella denominazione del Ministero dell'università e della ricerca e in altre disposizioni del provvedimento in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1, 2.3, 2.6 e 2.8.

Anche la senatrice VANIN *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3.

Il presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento a sua prima firma 5.1, soppressivo dell'articolo 5, volto a evidenziare come la creazione di due distinti Ministeri non sia affatto priva di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati; il PRESIDENTE avverte che si è quindi conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

In merito all'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento d'urgenza in esame si svolge un breve dibattito nel quale intervengono, con posizioni differenti, i senatori GRANATO *(M5S)*, CANGINI *(FIBP-UDC)* e SBROLLINI *(IV-PSI)* e all'esito del quale la Commissione conviene di non svolgere alcuna audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

valutato positivamente l'articolo 8, che apporta una serie di integrazioni all'articolo 13 del Codice, includendo nel novero delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile anche le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, già previste e operanti ai sensi della direttiva del Ministro del 23 aprile 2015, nonché precisando che le attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

visto l'articolo 1, che alla lettera *b)* precisa che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private;

rilevato che:

i rapidi cambiamenti climatici, l'innalzamento progressivo del livello del mare, le bufere, le alluvioni, le inondazioni, gli straripamenti di fiumi e torrenti, insieme al problema dei terremoti moltiplicano le occasioni di pericolo per il nostro patrimonio;

i recenti eventi alluvionali di Venezia e di Matera hanno mostrato come di fronte ad eventi quasi imprevedibili e violenti, il nostro patrimonio culturale sia indifeso e rischi di essere danneggiato per sempre se non si ricorre ad interventi tempestivi;

rappresenta quindi un importante risultato l'inserimento del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche, tra le strutture operative della Protezione civile, ad oggi attivabili solo in occasione di eventi emergenziali e nei limiti della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero stesso. Al contempo, tuttavia sarebbe utile potenziare e formare le strutture di emergenza, in grado di operare in maniera efficace e tempestiva nelle attività di recupero dei beni in occasioni di catastrofi, ma

allo stesso tempo impiegate in attività di studio, monitoraggio, prevenzione;

considerato inoltre che,

la lettera *c)* dell'articolo 8 integra il disposto del comma 5 dell'articolo 13 del Codice, che demanda a un apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, al fine di prevedere che con lo stesso decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui – su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali – il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile (disciplinate dall'articolo 25 del Codice);

tale disposizione ha il condivisibile intento di accelerare i lavori della protezione civile, tuttavia in riferimento proprio ai beni culturali e paesaggistici, richiederebbe maggiore attenzione la deroga in essa prevista relativamente a norme tecniche e autorizzazioni;

si esprime favorevolmente con i seguenti rilievi:

all'articolo 8, comma 5 lettera *c)*, si valuti l'opportunità di attuare le deroghe alle norme tecniche, alle autorizzazioni, ai titoli e alle abilitazioni, previste a tutela dei beni culturali e paesaggistici, solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

si valuti inoltre l'opportunità di promuovere, in collaborazione con il MIBACT, una programmazione finalizzata alla prevenzione e messa in sicurezza del patrimonio culturale e paesaggistico;

si valuti infine l'opportunità di prevedere che gli enti locali o la stessa Protezione civile possano individuare, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali (archeologi, storici dell'arte, archivisti, sulla base delle esigenze), al fine di meglio coniugare le esigenze del recupero con quelle della tutela del patrimonio nelle situazioni di emergenza.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»*;*

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

Conseguentemnte, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», *e le parole:* «Ministro dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

Art. 2.

2.1

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 50», *dopo le parole*: «ricerca educativa (INDIRE)», *inserire le seguenti*: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»

b) *al capoverso* «Art. 51-*ter*», *dopo le parole*: «ricerca educativa (INDIRE)», *inserire le seguenti*: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».

2.2

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 50»*, dopo le parole*: «esigenze formative;», *inserire le seguenti*: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore».

2.3

GRANATO, MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51»*, con il seguente:*

«Art. 51. – *(Ordinamento) – 1.* Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» *con il seguente:*

«Art. 51. – *(Ordinamento) – 1.* Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati

ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

2.5

SBROLLINI, PARENTE, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

2.6

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*bis*», *nel comma 1, dopo le parole:* «ricerca scientifica e tecnologica» *inserire le seguenti*: «e artistica».

2.7

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*bis*», *nel comma 1*, *dopo la parola:* «coreutica», *aggiungere le seguenti*: «, nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese».

2.8

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 51-*ter», apportare le seguenti modificazioni*:

a) *dopo le parole:* «completamento dell'autonomia universitaria» *inserire le seguenti*: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;

b) *dopo le parole:* «formazione di grado universitario» *inserire le seguenti*: «e di alta formazione artistica e musicale»;

c) *dopo le parole:* «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» *inserire le seguenti*: «e accademica»;

d) *dopo le parole:* «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» *inserire le seguenti*: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;

e) *dopo le parole:* «diffusione della cultura scientifica» *inserire le seguenti*: «e artistica».

2.9

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*ter*», *sostituire le parole:* «cura dei rapporti con l'», *con le seguenti*: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*ter*», *dopo le parole*: «ed internazionale», *inserire le seguenti*: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*ter*», *dopo le parole:* «cultura scientifica;», *inserire le seguenti*: «congiuntamente con i Ministeri competenti,

funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*quater*» *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola*: «sei» *con la seguente:* «sette»;

b) *nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

c) *nel comma 2, sostiture la parola:* «462.000» *con la seguente*: «693.000».

2.13

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), lo sviluppo delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui otto appartenenti all'area terza e due all'area seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – ex comparto Ministeri ed entro il limite massimo di spesa a regime pari a euro 550.000 annui come importo comprensivo del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio da assumere mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso

nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) nelle more del completamento delle assunzioni di cui alla lettera *a)*, l'ANVUR può continuare ad avvalersi di esperti della valutazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.».

Art. 3.

3.1
SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» *con le seguenti:* «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2
SBROLLINI, FARAONE

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti*: «31 marzo»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «30 giugno» *con le seguenti*: «31 maggio».

3.3
SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario

amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.».

Art. 4.

4.1
MOLES, GALLONE

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento – su richiesta degli interessati – nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-*bis* e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-*ter*. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-*quater*. Le misure di cui al comma 4-*bis* sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

Art. 5.

5.1
PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Sopprimere l'articolo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, accompagnato dal consigliere giuridico Giancarlo Pezzuto, e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Manzella.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COLTORTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni

Il ministro PATUANELLI riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero relativamente al settore delle comunicazioni.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori MALLEGNI *(FIBP-UDC)*, CORTI *(L-SP-PSd'Az)*, CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, CIOFFI *(M5S)* e DE FALCO *(Misto)*.

Il ministro PATUANELLI replica agli interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati sette ordini del giorno e sette emendamenti *(pubblicati in allegato)*, e chiede se i presentatori intendano illustrarli.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.0.2, nonché gli ordini del giorno G/1665/2/8 e G/1665/5/8.

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.0.1, nonché gli ordini del giorno G/1665/6/8 e G/1665/7/8.

I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Il relatore ASTORRE *(PD)*, ricordata l'imminente scadenza del termine ultimo per la conversione in legge del decreto-legge in esame, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.0.1. Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 1.2 e 1.0.2. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1665/1/8 e G/1665/2/8, nonché parere contrario sugli ordini del giorno G/1665/4/8 e G/1665/7/8. Infine, propone riformulazioni degli ordini del giorno G/1665/3/8, G/1665/5/8 e G/1665/6/8, alle quali subordina l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario MANZELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.0.2.

In considerazione del parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo in merito all'ordine del giorno G/1665/2/8, la senatrice

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.2. Riformula inoltre gli ordini del giorno G/1665/3/8 e G/1665/5/8 rispettivamente nei nuovi testi G/1665/3/8 (testo 2) e G/1665/5/8 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*, che recepiscono le indicazioni del relatore.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, il senatore RUSPANDINI *(FdI)*, tutti i componenti del Gruppo di Forza Italia in 8ª Commissione nonché il senatore FERRO *(FIBP-UDC)* sottoscrivono l'ordine del giorno G/1665/5/8 (testo 2).

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* riformula l'ordine del giorno G/1665/6/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la proposta del relatore, e ritira l'ordine del giorno G/1665/7/8.

Tutti i componenti del Gruppo di Forza Italia in 8ª Commissione e il senatore FERRO *(FIBP-UDC)* sottoscrivono l'ordine del giorno G/1665/6/8 (testo 2).

Gli ordini del giorno G/1665/1/8, G/1665/2/8 e G/1665/3/8 (testo 2), accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'ordine del giorno G/1665/4/8, che risulta respinto.

Gli ordini del giorno G/1665/5/8 (testo 2) e G/1665/6/8 (testo 2), accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.0.1.

La Commissione, infine, conferisce mandato al Relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 19 e per domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 8,30, non avranno luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1665

(al testo del decreto-legge)

G/1665/1/8

D'Arienzo, Santillo, Vono, De Falco, Steger, Lupo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (A.S. 1665),

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede misure per assicurare, nei prossimi mesi, la continuità operativa di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria, attraverso la concessione di un nuovo finanziamento a titolo oneroso di ammontare pari a 400 milioni di euro della durata di sei mesi;

il prestito è finalizzato, oltre a finanziare le indifferibili esigenze gestionali di Alitalia Spa e Alitalia Cityliner Spa, a favorire l'esecuzione, da parte dell'organo commissariale, di un piano di iniziative ed interventi funzionali all'efficientamento delle strutture utile alla tempestiva definizione del programma per il trasferimento dei complessi aziendali;

nello specifico, il provvedimento prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali dovrà essere integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., funzionali a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle società medesime;

l'organo commissariale della società, entro il 31 maggio 2020, dovrà pertanto espletare le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a garantire, anche a seguito delle iniziative e degli interventi funzionali all'efficientamento delle strutture di Alitalia S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A, utili alla tempestiva definizione del programma per il trasferimento dei relativi complessi aziendali, il mantenimento dell'unitarietà operativa aziendale e dei livelli occupazionali e salariali del personale impiegato in tali aziende.

G/1665/2/8

PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

stando all'ultima relazione disponibile redatta nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, la forza lavoro occupata del gruppo Alitalia al 30 giugno 2019 – al netto di quadri, dirigenti e personale amministrativo – è di 10.663 dipendenti, di cui 3.722 unità di terra, 1.292 addetti alla manutenzione, 612 quale personale operativo, 1.430 piloti e 3.557 assistenti di volo;

la citata forza lavoro di Alitalia si caratterizza per elevati livelli di professionalità e per il *know how* sviluppato nel tempo, la cui salvaguardia è un'imprescindibile necessità,

impegna il Governo ad assicurare che – nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di

cui in premessa – siano riservate specifiche misure volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti.

G/1665/3/8 (testo 2)

PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

Alitalia dispone oggi di una flotta di 93 aeromobili, dopo una costante riduzione operata negli ultimi anni, impegnati su rotte a corto e lungo raggio,

impegna il Governo ad assicurare che nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa sia previsto non un ridimensionamento con dismissioni ingiustificate, bensì un dimensionamento propedeutico al rilancio di Alitalia.

G/1665/3/8

PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

Alitalia dispone oggi di una flotta di 93 aeromobili, dopo una costante riduzione operata negli ultimi anni, impegnati su rotte a corto e lungo raggio,

impegna il Governo ad assicurare che – nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa – siano riservate specifiche misure volte al mantenimento in essere dell'attuale flotta del gruppo, senza dismissioni ingiustificate, nonché al mantenimento e all'eventuale ampliamento della mappa delle destinazioni, potenziando tanto il corto quanto il lungo raggio.

G/1665/4/8

CANDIANI, MONTANI, PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

l'aeroporto di Milano Malpensa è il primo aeroporto per traffico merci in Italia ed il secondo aeroporto per traffico passeggeri: nel 2018,

infatti, sono transitati da Malpensa circa 24,7 milioni di passeggeri e 570.000 tonnellate di merci;

negli ultimi anni Alitalia ha progressivamente diminuito la sua presenza nell'aeroporto di Milano Malpensa, mantenendo soltanto alcuni collegamenti domestici (risultanti particolarmente diseconomici) e poche tratte intercontinentali (New York-JFK; Tokyo-Narita; Abu Dhabi), nonostante gli elevati coefficienti di riempimento registrati su tutti i collegamenti operati nelle tratte servite;

date le sue dimensioni e capacità, l'aeroporto di Milano Malpensa risulta al momento sottoutilizzato, laddove potrebbe essere sfruttato in maniera molto più proficua, quale *hub* per la compagnia di bandiera, così sgravando gli altri due scali lombardi (Milano-Linate e Bergamo-Orio al Serio) da un evidente sovraccarico, e così da servire in maniera funzionale la città di Milano (sempre più interessata da esponenziali flussi di utenti) e tutte le aree limitrofe,

impegna il Governo ad assicurare che – nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa – siano riservate specifiche attenzioni al potenziamento della presenza di Alitalia nell'aeroporto di Milano Malpensa, al fine di farne un *hub* strategico per i collegamenti a medio-lungo raggio della compagnia, così da accrescere la competitività di quest'ultima.

G/1665/5/8 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, MONTANI, STEGER, MALLEGNI, BARACHINI, BARBONI, BERNINI, DE SIANO, FERRO, RUSPANDINI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

i XXV Giochi olimpici invernali si terranno, nel febbraio 2026, nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo, con un interessamento anche delle aree di Valtellina (SO), Val di Fiemme (TN), Baselga di Piné (TN) e Rasun Anterselva (BZ);

per l'ottimale riuscita della manifestazione sportiva, data la sua rilevanza internazionale, è necessario che il sistema infrastrutturale e trasportistico delle aree interessate sia all'avanguardia e che il servizio garantito alla comunità nazionale e internazionale sia improntato alla massima efficienza;

i principali scali aeroportuali che saranno giocoforza interessati dal massiccio flusso di utenti in entrata/uscita sono quelli siti nella regione Lombardia, ed in particolare gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, nonché nella regione Veneto;

risulta imprescindibile il potenziamento dei predetti scali, in termini di servizi offerti a terra, e soprattutto dei collegamenti aerei in arrivo e in partenza dai medesimi,

impegna il Governo ad assicurare che – nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa – siano riservate specifiche attenzioni agli aeroporti italiani di cui si servirà Alitalia per favorire le Olimpiadi invernali del 2026, a partire da quelli siti nelle regioni Lombardia e Veneto, al fine di potenziare i servizi (*handling* e *aviation*) garantiti dalla stessa Alitalia nei suddetti scali, data la loro centralità infrastrutturale e trasportistica nell'ambito delle Olimpiadi.

G/1665/5/8

ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, MONTANI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1665 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce che il programma della procedura straordinaria di Alitalia sia integrato con un piano recante un insieme di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria che consenta di intercettare in modo più adeguato l'interesse

dei potenziali acquirenti, massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato che:

i XXV Giochi olimpici invernali si terranno, nel febbraio 2026, nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo, con un interessamento anche delle aree di Valtellina (SO), Val di Fiemme (TN), Baselga di Piné (TN) e Rasun Anterselva (BZ);

per l'ottimale riuscita della manifestazione sportiva, data la sua rilevanza internazionale, è necessario che il sistema infrastrutturale e trasportistico delle aree interessate sia all'avanguardia e che il servizio garantito alla comunità nazionale e internazionale sia improntato alla massima efficienza;

i principali scali aeroportuali che saranno giocoforza interessati dal massiccio flusso di utenti in entrata/uscita sono quelli siti nella regione Lombardia, ed in particolare gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo-Orio al Serio;

risulta imprescindibile il potenziamento dei predetti scali, in termini di servizi offerti a terra, e soprattutto dei collegamenti aerei in arrivo e in partenza dai medesimi,

impegna il Governo ad assicurare che – nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di Alitalia di cui in premessa – siano riservate specifiche attenzioni agli aeroporti siti nella regione Lombardia, al fine di potenziare i servizi (*handling* e *aviation*) garantiti dalla stessa Alitalia negli scali lombardi data la loro centralità infrastrutturale e trasportistica nell'ambito delle Olimpiadi invernali del 2026.

G/1665/6/8 (testo 2)

MALLEGNI, Alfredo MESSINA, BARACHINI, BARBONI, BERNINI, DE SIANO, FERRO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone la concessione, nell'anno 2019, in favore di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società dello stesso gruppo, di un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro, per la durata di 6 mesi, per consentire il trasferimento dei complessi aziendali ad essa facenti capo;

la questione di Alitalia si protrae da oltre undici anni e i tentativi di ristrutturazione della compagnia aerea italiana che in questo lungo arco temporale sono stati esperiti attraverso l'uso reiterato dei decreti-legge non hanno, ad oggi, fornito alcuna garanzia di soluzioni concrete e definitive per il rilancio della stessa, traducendosi in una sovrapposizione di prestiti temporanei;

una seria opera di ristrutturazione dovrebbe piuttosto porre la compagnia aerea in grado di competere in modo più efficace sul mercato dei trasporti, spostando l'orientamento verso una posizione di mercato diversificata rispetto a quella tradizionalmente perseguita da Alitalia e finalizzata a garantirne la continuità aziendale;

se si guarda ai numeri della compagnia Alitalia – flotta di 118 aerei, 26 sul lungo raggio e 92 sul breve e medio raggio, per 400 mila ore di volo; i ricavi sono poco più di 3 miliardi; perdite per oltre 300 milioni di euro annui; costo del lavoro che incide per il 19,1 per cento; 11.601 dipendenti, di cui 10.711 a tempo pieno, al lordo della CIGS; 21 milioni e 491 mila passeggeri, di cui 2,7 milioni sul lungo raggio coefficenti di occupazione al 79,2 per cento; puntualità all'83,2 per cento; regolarità al 99,6 per cento – emerge come si dovrebbero profondere maggiori sforzi per cambiare radicalmente l'obiettivo strategico, in direzione di un nuovo assetto per la sua gestione e di un atteggiamento diverso e più convincente sulla strada di un reale risanamento economico;

in luogo della cessione – «svendita» – della compagnia aerea italiana, un suo rilancio è ancora possibile e per noi indispensabile ed è perseguibile attraverso scelte di lungo periodo finalizzate alla continuità aziendale, che inevitabilmente devono prevedere:

1) la riduzione delle tipologie di aeromobili, in flotta, analogamente ad altre compagnie, nazionali e internazionali, consentendo così economie nei costi del personale tecnico e di cabina e nei costi di manutenzione;

2) la individuazione di un modello di *business* di riferimento sulla base del quale Alitalia possa ristrutturarsi, prendendo atto della difficoltà di gestire le due dimensioni differenti (corto raggio verso lungo raggio e voli *low cost*) all'interno della stessa compagnia, come l'esperienza degli ultimi anni dimostra;

3) la salvaguardia occupazionale che necessita di condizioni stabili sulla base delle quali la società aeroportuale possa organizzare le proprie risorse per assicurare investimenti che garantiscano la crescita della capacità infrastrutturale, un potenziamento della qualità dei servizi e una migliore interconnessione aerea sui territori serviti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative e adottare misure che in un'ottica di salvaguardia e di rilancio della compagnia di bandiera italiana – strumento per accompagnare una crescita e uno sviluppo del turismo nel nostro Paese –

tengano insieme l'interesse del Paese, della società, degli utenti e ovviamente dei lavoratori, cercando di allinearli il più possibile.

G/1665/6/8

MALLEGNI, Alfredo MESSINA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone la concessione, nell'anno 2019, in favore di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società dello stesso gruppo, di un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro, per la durata di 6 mesi, per consentire il trasferimento dei complessi aziendali ad essa facenti capo;

la questione di Alitalia si protrae da oltre undici anni e i tentativi di ristrutturazione della compagnia aerea italiana che in questo lungo arco temporale sono stati esperiti attraverso l'uso reiterato dei decreti-legge non hanno, ad oggi, fornito alcuna garanzia di soluzioni concrete e definitive per il rilancio della stessa, traducendosi in una sovrapposizione di prestiti temporanei;

una seria opera di ristrutturazione dovrebbe piuttosto porre la compagnia aerea in grado di competere in modo più efficace sul mercato dei trasporti, spostando l'orientamento verso una posizione di mercato diversificata rispetto a quella tradizionalmente perseguita da Alitalia e finalizzata a garantirne la continuità aziendale;

se si guarda ai numeri della compagnia Alitalia – flotta di 118 aerei, 26 sul lungo raggio e 92 sul breve e medio raggio, per 400 mila ore di volo; i ricavi sono poco più di 3 miliardi; perdite per oltre 300 milioni di euro annui; costo del lavoro che incide per il 19,1 per cento; 11.601 dipendenti, di cui 10.711 a tempo pieno, al lordo della CIGS; 21 milioni e 491 mila passeggeri, di cui 2,7 milioni sul lungo raggio coefficenti di occupazione al 79,2 per cento; puntualità all' 83,2 per cento; regolarità al 99,6 per cento – emerge come si dovrebbero profondere maggiori sforzi per cambiare radicalmente l'obiettivo strategico, in direzione di un nuovo assetto per la sua gestione e di un atteggiamento diverso e più convincente sulla strada di un reale risanamento economico;

in luogo della cessione – «svendita» – della compagnia aerea italiana, un suo rilancio è ancora possibile e per noi indispensabile ed è perseguibile attraverso scelte di lungo periodo finalizzate alla continuità aziendale, che inevitabilmente devono prevedere:

1) la riduzione delle tipologie di aeromobili, in flotta, analogamente ad altre compagnie, nazionali e internazionali, consentendo così economie nei costi del personale tecnico e di cabina e nei costi di manutenzione;

2) la individuazione di un modello di *business* di riferimento sulla base del quale Alitalia possa ristrutturarsi, prendendo atto della difficoltà di gestire le due dimensioni differenti (corto raggio verso lungo raggio e voli *low cost*) all'interno della stessa compagnia, come l'esperienza degli ultimi anni dimostra;

3) la salvaguardia occupazionale che necessita di condizioni stabili sulla base delle quali la società aeroportuale possa organizzare le proprie risorse per assicurare investimenti che garantiscano la crescita della capacità infrastrutturale, un potenziamento della qualità dei servizi e una migliore interconnessione aerea sui territori serviti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative e adottare misure che in un'ottica di salvaguardia e di rilancio della compagnia di bandiera italiana – strumento per accompagnare una crescita e uno sviluppo del turismo nel nostro Paese – tengano insieme l'interesse del Paese, della società, degli utenti e ovviamente dei lavoratori, cercando di allinearli il più possibile;

ad agevolare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio e controllo delle procedure dell'amministrazione straordinaria e quelle finalizzate al rilancio di Alitalia S.p.a., composto da cinque senatori e da cinque deputati.

G/1665/7/8

MALLEGNI, Alfredo MESSINA

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata

di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle stesse;

alla società Alitalia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, sono stati concessi, oltre ai 400 milioni previsti dal decreto in oggetto, finanziamenti a titolo oneroso per 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incrementati di 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

nonostante gli interventi adottati negli anni la crisi aziendale di Alitalia non è stata superata;

occorre quindi mettere in campo iniziative finalizzate a garantire la continuità aziendale della compagnia, coinvolgendo il Parlamento nelle attività di monitoraggio e controllo degli interventi stessi,

delibera:

di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio e controllo delle procedure dell'amministrazione straordinaria e quelle finalizzate al rilancio di Alitalia S.p.a. composto da cinque senatori e da cinque deputati.

Art. 1.

1.1

MALLEGNI, Alfredo MESSINA

Al comma 1 sostituire le parole da: «Per consentire» *fino a:* «commi 3 e 4» *con le seguenti:* «Al fine di pervenire al rilancio della Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria e di assicurare la continuità del servizio svolto dalle stesse,».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

1.2

PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

Al comma 3 sostituire le parole: «tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'» *con le seguenti:* «preservando i livelli occupazioni e l'».

1.3

MALLEGNI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli interventi di riorganizzazione di cui al comma 3 dovranno riguardare, in ogni caso:

a) la riduzione delle tipologie degli aeromobili attualmente in dotazione alla flotta;

b) la riorganizzazione del personale di terra anche mediante impiego in nuovi servizi innovativi per i passeggeri, da creare anche mediante investimenti mirati».

1.4

PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

Sopprimere il comma 5.

1.5

PERGREFFI, RUFA, BRIZIARELLI, DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 svolge le sue funzioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili alla data di nomina del medesimo organo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza alcun ulteriore aggravio finanziario a carico delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1».

1.0.1

MALLEGNI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A.)

1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo sul rilancio di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

2. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Comitato monitora le procedure dell'amministrazione straordinaria e quelle finalizzate al rilancio dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. e a garantire la continuità aziendale della stessa. Può richiedere all'organo commissariale e al Governo tutta la documentazione che ritiene necessaria all'espletamento della propria funzione di controllo. Può richiedere l'audizione dell'organo commissariale, dei ministri competenti, di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di cessione.

5. L'attività del Comitato cessa con la fine della legislatura nel corso della quale è stato istituito».

1.0.2

RUFA, PERGREFFI, BRIZIARELLI, CAMPARI, CORTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1373 (LIMITAZIONE ALLA VENDITA SOTTOCOSTO DI PRODOTTI AGRICOLI E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MARIO PEZZOTTI DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 355 (PROBLEMATICHE CONNESSE AL TEMA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI CON PARTICOLARE RIFEIRMENTO AL LORO IMPATTO SUL SETTORE AGRICOLO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

indi del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ALBORALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA E DEL PROFESSOR FERRARI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA, SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI propone di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 810, 918 e 933, assegnato in sede redigente, recante disposizioni in materia di tartufi, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

Propone altresì di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 988, assegnato in sede redigente, in materia di agricoltura con metodo biologico, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1373 (limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso), di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UECOOP, e nell'ambito dell'affare assegnato n. 355 (problematiche connesse al tema dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo), del professor Mario Pezzotti dell'Università di Verona, svolte in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati e composto di due articoli, che prevede all'articolo 1 la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3. Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale. In proposito ricorda che il MISE ha comunicato il 6 dicembre 2019 la nomina dell'avvocato Giuseppe Leogrande come nuovo commissario unico, in sostituzione della terna di commissari straordinari nominati per la procedura di amministra-

zione straordinaria. Le nuove disposizioni prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali, da effettuarsi tenendo conto del mantenimento dell'unitarietà e dell'integrità aziendali. L'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999. L'articolo 2 contiene l'entrata in vigore.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BIASOTTI *(FIBP-UDC)* rileva preliminarmente che la vicenda dell'Alitalia è risalente nel tempo e che i diversi Governi succedutisi nell'affrontare tale spinosa questione hanno, di volta in volta, adottato soluzioni comunque inefficaci. Esprime contrarietà sulla concessione di un ulteriore «prestito ponte», poiché non risulta quali siano le particolari attività finanziate con le risorse disposte dal decreto-legge n. 137 del 2019. Sottolinea pertanto la necessità di audire il Ministro Patuanelli e il nuovo commissario. Dichiara infine che il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alle considerazioni espresse dal senatore Biasotti e si unisce alla richiesta di audizioni da questi formulata. Dichiara infine che anche il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e composto di tre articoli, contenente misure per rilanciare la Banca Popolare di Bari (BPB) e per la realizzazione di una banca di investimento. L'articolo 1, comma 1, dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) uno o più contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Lo scopo dell'o-

perazione è che Banca del Mezzogiorno – MCC promuova lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla MCC, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Il comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016; prevede inoltre che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. L'articolo 2, comma 1 prevede che all'onere derivante dall'operazione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Facendo riferimento a interlocuzioni avute con i soggetti istituzionali competenti, la relatrice NOCERINO *(M5S)* fornisce rassicurazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il professor Lazzara. Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il presidente DE VECCHIS avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi la senatrice GUIDOLIN *(M5S)* e il senatore LAUS *(PD)*.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene infine posta in votazione, a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori AUDDINO *(M5S)*, PIANASSO *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Umberto Bossi) CAMPAGNA *(M5S)*, DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*, FLORIS *(FIBP-UDC)*, GUIDOLIN *(M5S)*, LAFORGIA *(Misto-LeU)*, LAUS *(PD)*, MATRISCIANO *(M5S)*, NANNICINI *(PD)*, RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione della senatrice Nisini) NOCERINO *(M5S)*, PARENTE *(IV-PSI)*, PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*, ROMAGNOLI *(M5S)*, ROMANO *(M5S)*, ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* e TOFFANIN *(FIBP-UDC)*.

Risultando 11 voti favorevoli, 3 astensioni e 4 schede bianche, la proposta di parere favorevole è approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 117

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 638 (DIRIGENZA SANITARIA) E 888 (ENDOMETRIOSI)

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(184) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***

(302) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale***

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 luglio 2019.

Il presidente COLLINA comunica che la 5ª Commissione e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso i propri pareri sul testo base (rispettivamente non ostativo e favorevole) e ricorda che in precedenza era pervenuto il parere della 1ª Commissione (non ostativo).

Rammenta, inoltre, che la fase della discussione generale è stata dichiarata conclusa e che, alla scadenza del termine a suo tempo fissato per emendamenti e ordini del giorno, sono stati presentati soltanto due ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illustrati.

La relatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* chiede di poter esprimere il proprio parere dopo aver ascoltato l'intervento del rappresentante del Governo.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Sileri.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1250/1/12 a prima firma della senatrice Rizzotti, reputando non corretto il prefigurato inserimento della cefalea primaria cronica nei livelli essenziali di assistenza (LEA): nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ad essere inseriti nei LEA sono le prestazioni ed i servizi e non le malattie. Fa rilevare, in proposito, che i pazienti affetti da cefalea primaria cronica hanno già accesso alle prestazioni incluse nei LEA e che se detta patologia fosse «sintomo» di una malattia rara il paziente avrebbe, in relazione a quest'ultima, accesso a un percorso diagnostico gratuito.

Esprime parere contrario anche sull'ordine del giorno G/1250/2/12 della senatrice Marin, ritenendo inopportuno «qualificare come malattie

le patologie esistenti scientificamente conclamate»: il riconoscimento delle malattie non è un atto di natura giuridica, ma una conseguenza delle acquisizioni medico scientifiche.

La relatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, tenuto conto anche del regime di trattazione degli ordini del giorno in sede redigente, formula un invito al ritiro.

La senatrice STABILE *(FIBP-UDC)* e la senatrice MARIN *(L-SP-PSd'Az)* ritirano, rispettivamente, l'ordine del G/1250/1/12 e l'ordine del giorno G/1250/2/12.

Il presidente COLLINA avverte che, poiché il testo base è composto da un solo articolo, sarà messo direttamente ai voti il mandato alla relatrice.

Prende atto la Commissione.

Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici CANTù *(L-SP-PSd'Az)*, BOLDRINI *(PD)*, CASTELLONE *(M5S)* e STABILE *(FIBP-UDC)*.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato alla relatrice Fregolent a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1250, nel testo trasmesso dalla Camera, con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi e autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 638 (dirigenza sanitaria), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 300 E 1040 (STOMIZZATI), DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1202 E 1272 (SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1346 (INFERMIERE DI FAMIGLIA)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 42)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

La presidente MORONESE comunica che, in data odierna, è pervenuta alla Presidenza della Commissione una richiesta avanzata dai senatori Alessandra Gallone, Briziarelli, Nastri e Martelli, volta a chiedere la sospensione della votazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, al fine di verificare se permanga con il nuovo presidente della Regione Calabria – come emerso dai risultati definitivi delle elezioni regionali recentemente svoltesi – l'intesa prevista dalla legge n. 394 del 1991.

La Presidente fa presente che, non risultando in alcun modo l'intenzione del Governo di ritirare la proposta di nomina in titolo, la richiesta avanzata dai senatori Alessandra Gallone, Briziarelli, Nastri e Martelli, non può essere accolta. A questo proposito la Presidente osserva inoltre come, dagli atti a disposizione della Commissione, l'intesa prevista dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 risulti già legittimamente acquisita,

in quanto espressa dal Presidente della Regione interessata in carica al momento in cui la stessa è stata formulata e cioè dall'unico soggetto a tal fine competente. La Presidenza non può pertanto che ritenere legittimamente svolto l'*iter* in esame e, considerata la scadenza in data odierna del termine per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, doveroso che la Commissione proceda all'espressione del parere medesimo nella giornata di oggi.

Il sottosegretario MORASSUT, dopo aver anch'egli ribadito l'assoluta correttezza formale del procedimento fin qui svoltosi per la nomina dell'avvocato Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, conferma che il Governo ritiene necessario procedere con l'espressione dei pareri parlamentari al fine di pervenire quanto prima alla conclusione dell'*iter* di nomina

Interviene la senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, la quale non condivide la determinazione testé assunta dalla Presidenza e fa altresì presente che sarebbe stato senz'altro opportuno, dal punto di vista istituzionale, sospendere già in precedenza il procedimento in questione, al fine di consentire che l'intesa ai fini della nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte fosse espressa dal nuovo Presidente della regione Calabria. E ciò anche in considerazione del fatto che tempi e modi della competizione elettorale regionale erano ampiamente prevedibili.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea come, seppure ineccepibile sul piano formale, la decisione di portare avanti il procedimento di nomina dell'avvocato Autelitano risulti, sul piano politico, palesemente inopportuna e non condivisibile. Al riguardo è sufficiente rilevare che l'intesa prevista dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 trova la sua ragione nell'esigenza di assicurare le condizioni necessarie per favorire la massima collaborazione possibile fra il Presidente dell'Ente parco e quello della Regione. Dal punto di vista sostanziale risulta allora evidente che la scelta di procedere alla nomina senza tenere conto del fatto che la regione Calabria avrà un nuovo presidente non può certo considerarsi coerente con le esigenze funzionali sottese alla normativa richiamata.

La senatrice LA MURA *(M5S)* ricorda che la Commissione ha proceduto all'audizione dell'avvocato Autelitano e che tale audizione ha ampiamente dimostrato le capacità e la competenza del candidato proposto.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* ritiene che la scelta di procedere nell'*iter* di nomina dell'avvocato Autelitano sia senz'altro la più opportuna e coerente. Essendo indiscutibile la legittimità degli atti posti in essere non si vede davvero su quale base sarebbe possibile «bloccare» tale *iter*. Una simile scelta costituirebbe, inoltre, un precedente pericoloso suscettibile di avere riflessi negativi sia sul versante della funzionalità amministrativa, sia su quello di un eventuale contenzioso.

La senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* concorda con le considerazioni svolte dai senatori Virginia La Mura e Ferrazzi, ritenendo che non vi sia alcun motivo per derogare al rispetto delle ordinarie regole che disciplinano il procedimento amministrativo.

Il senatore BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che – a fronte di un quadro normativo che chiaramente ritiene di fondamentale importanza ai fini considerati la collaborazione fra Presidente della Regione e Presidente dell'Ente parco – la scelta di procedere alla nomina in esame, sul piano sostanziale, rappresenta una forzatura che non potrà non avere ricadute negative sulla funzionalità dell'Ente parco. Invita la Presidenza a rivalutare la sua decisione.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, in via aggiuntiva rispetto a quanto già evidenziato dagli altri senatori dei Gruppi di opposizione, sottolinea in primo luogo come una richiesta, analoga a quella avanzata da lui e dai senatori Alessandra Gallone, Nastri e Martelli, alla Camera sia stata presentata anche a firma dell'onorevole Jole Santelli, a conferma delle evidente opportunità istituzionale di tener conto della medesima.

In secondo luogo il senatore dubita del fatto che i componenti di maggioranza della Commissione abbiano assunto la loro posizione sulla base di un'obiettiva considerazione delle competenze del candidato proposto, essendo sufficiente a questo proposito rilevare che il *curriculum* messo a disposizione degli stessi è palesemente incompleto, mancando le pagine pari dello stesso, a causa di una svista della quale però nessuno fino ad oggi si è accorto.

La presidente MORONESE ribadisce la decisione da lei in precedenza assunta facendo presente che, in assenza di una decisione del Governo di ritirare la proposta di nomina, dal punto di vista regolamentare la Commissione, allo stato, non può che procedere nell'espressione del parere di sua competenza.

Per quanto riguarda poi il disguido segnalato dal senatore Briziarelli, la Presidente fa presente che, nell'audizione svoltasi, è stata possibile un'articolata interlocuzione con il candidato proposto e che ciò ha messo tutti i componenti della Commissione nella condizione di poter effettuare una valutazione compiuta circa le competenze professionali del medesimo.

Anche il sottosegretario MORASSUT conferma che il Governo ritiene che la Commissione debba procedere nella espressione del parere di competenza, ai fini dell'ulteriore prosecuzione dell'*iter* di nomina in questione.

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* – dopo aver ritenuto che la scelta di procedere nell'*iter* di nomina sia senz'altro quella più corretta e che una soluzione diversa rischierebbe di avere effetti problematici sul piano giuridico – formula una proposta di parere favorevole alla proposta nomina

dell'avvocato Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* annuncia che il Gruppo Forza Italia non parteciperà alla votazione del parere sulla proposta di nomina, ritenendo inaccettabile che la procedura non sia stata sospesa al fine di consentire che l'intesa fosse espressa dal nuovo Presidente della Regione, in considerazione delle evidenziate esigenze funzionali e delle ragioni di opportunità istituzionale a ciò connesse.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia che il Gruppo Lega Nord non parteciperà alla votazione del parere sulla proposta di nomina e giudica ingiustificabile e arrogante la decisione di procedere nell'*iter* in questione per le ragioni già espresse dai senatori di Gruppi di opposizione e, in via ulteriore, considerando che l'Ente parco nazionale dell'Aspromonte risultava commissariato da quasi due anni, per cui è palese che si sarebbe potuto aspettare qualche mese in più senza particolari difficoltà.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice LA MURA *(M5S)* annuncia il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori COMINCINI *(IV-PSI)*, UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* (in sostituzione del senatore Durnwalder), FERRAZZI *(PD)*, Barbara FLORIDIA *(M5S)*, ANASTASI *(M5S)* (in sostituzione della senatrice Virginia L'Abbate), Virginia LA MURA *(M5S)*, MANTERO *(M5S)*, Assuntela MESSINA *(PD)*, Vanna IORI *(PD)* (in sostituzione del senatore Mirabelli), Vilma MORONESE *(M5S)*, Paola NUGNES *(Misto-LeU)*, Emma PAVANELLI *(M5S)* e QUARTO *(M5S)*.

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano è approvata con 13 voti favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di com-

bustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

Dopo che il sottosegretario MORASSUT ha fatto presente la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione anche successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) – scadenza già intervenuta nella giornata di ieri – e comunque non oltre il prossimo 11 febbraio, la presidente MORONESE chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste in tal senso, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore Toninelli, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1665, di conversione del «decreto Alitalia», e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice FEDELI *(PD)* preannuncia il suo voto favorevole, non rilevando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e

di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 139, predisposto dal Governo in base alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa al sistema di ispezioni sulle navi da passeggeri che effettuano servizi di linea, e ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 19 della stessa legge di delegazione.

Ricorda, quindi, che il sistema di visite obbligatorie, effettuate dalle autorità dello Stato ospite nei porti di scalo, volto ad assicurare condizioni di sicurezza alle navi ro-ro da passeggeri (traghetti *roll-on/roll-off* che consentono anche il trasporto di veicoli su ruota) e unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, era stato istituito nel 1999, con la direttiva 1999/35/CE, in seguito ai sinistri marittimi che avevano coinvolto traghetti ro-ro e provocato la perdita di molte vite umane. Tale sistema di verifiche riguardava solo la predetta tipologia di navi passeggeri, sovrapponendosi in parte al sistema generale dei controlli da parte dello Stato di approdo, già introdotto nel 1995 con la direttiva 95/21/CE (poi sostituita dall'attuale direttiva 2009/16/CE).

La direttiva del 2017, in recepimento, ha quindi abrogato e sostituito la citata direttiva 1999/35/CE, perseguendo una duplice finalità di aggiornare il sistema di ispezioni, in considerazione dei progressi compiuti e dell'esperienza maturata nel corso degli anni in tale ambito, nonché di semplificare e razionalizzare i diversi sistemi di controllo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni, nell'ambito del programma REFIT *(regulatory fitness)*, di controllo dell'adeguatezza ed efficacia della regolamentazione, finalizzato a rendere la legislazione dell'UE più semplice e meno onerosa.

In particolare, viene integrato nella direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo il sistema delle ispezioni sulle navi ro-ro e unità veloci da passeggeri battenti bandiera di altro Stato membro. Mentre sono mantenute all'interno della nuova direttiva del 2017 le altre ispezioni, ovvero quelle sulle navi di propria bandiera che svolgono servizio di cabotaggio nelle proprie acque o che svolgono servizi di linea con un porto di un Paese terzo. Per tali ispezioni sono comunque previste disposizioni analoghe a quelle inserite nella predetta direttiva 2009/16/CE sui controlli da parte dello Stato di approdo.

Nel merito della normativa, la nuova direttiva non modifica la cadenza periodica delle visite sulle navi passeggeri, già prevista dalla direttiva del 1999, ovvero di una visita annuale «specifica» e di una visita annuale «nel corso del servizio di linea». Si è, tuttavia, precisato che le due ispezioni annuali debbano svolgersi con un intervallo tra loro non inferiore a quattro mesi e non superiore a otto mesi. Inoltre, al fine di ridurre ed accorpare le attività ispettive e di controllo, si prevede che l'ispezione di «pre-avvio» della nave sia valida anche quale ispezione annuale «spe-

cifica» e che quest'ultima possa essere eseguita in concomitanza alla visita da parte dello Stato di bandiera.

Secondo la relazione del Governo, l'attuazione della nuova normativa non comporta nuovi o maggiori oneri, né a carico della finanza pubblica o delle amministrazioni, né a carico degli operatori privati del settore marittimo.

Il presidente e relatore LICHERI *(M5S)* propone quindi di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, formulando tuttavia alcuni rilievi.

Richiama, anzitutto, l'ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello schema di decreto, in cui si stabilisce esplicitamente l'esclusione delle navi di bandiera non italiana che effettuano servizi di cabotaggio nazionale nelle acque italiane. Tale esclusione, a suo avviso, sembra costituire la corretta interpretazione della corrispondente disposizione della direttiva (UE) 2017/2110, che all'articolo 1, paragrafo 2, esclude le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo. In tal modo, anche i servizi di linea interni a uno Stato membro, operati da navi di bandiera di altro Stato membro, sono disciplinati dalla direttiva sullo Stato di approdo.

A tale riguardo ricorda che la riserva, stabilita dall'articolo 224 del codice della navigazione, sul traffico marittimo di cabotaggio, cioè sul trasporto di persone o di cose tra porto e porto della Repubblica italiana, non è più limitata alle navi battenti bandiera italiana, in attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri.

In riferimento all'articolo 8 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a stabilire procedure di ricorso contro il provvedimento di fermo della nave e a informare il comandante di tale diritto, lo schema di decreto legislativo non prevede specifiche norme se non l'articolo 7, comma 8, in cui si fa mero riferimento alla presentazione di ricorso, senza tuttavia indicare la normativa giurisdizionale applicabile. Considerato, quindi, l'obbligo contenuto nella direttiva e la possibilità che siano interessati soggetti non cittadini italiani, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un richiamo esplicito alle norme procedurali di ricorso giurisdizionale applicabili.

L'articolo 8 dello schema, correttamente, fa riferimento all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, relativamente alle modalità di determinazione delle tariffe a carico dell'armatore, concernenti le ispezioni che hanno dato luogo a un provvedimento di fermo della nave. Le conseguenti entrate, derivanti dalla riscossione delle tariffe, sono poi riassegnate, dal comma 5 dello stesso articolo 8, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di coprire le spese sostenute per le ispezioni.

In riferimento alla banca dati sulle ispezioni gestita dalla Commissione europea, il comma 1 dell'articolo 9 dello schema stabilisce correttamente l'obbligo, per l'autorità competente, di inserire tempestivamente le informazioni relative alle ispezioni. La norma, tuttavia, omette il richiamo

all'identificazione degli elementi costitutivi di tali informazioni, contenuti nell'allegato XIII della direttiva 2009/16/CE, recepito con l'allegato XIV del decreto legislativo n. 53 del 2011. Si tratta di un richiamo contenuto nell'articolo 10, comma 2, della direttiva, che pertanto sarebbe opportuno prevedere anche nello schema di decreto.

Riguardo alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 10 dello schema di decreto correttamente rispetta l'indicazione quantitativa contenuta nel criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, della legge di delegazione 2018, consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Infine, l'articolo 12 prevede che gli allegati al decreto legislativo possano essere modificati con decreto ministeriale, al fine di adeguarli alle modifiche apportate in sede europea, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 concernente l'attuazione di adeguamenti tecnici o di atti di esecuzione del Consiglio o della Commissione europea. È bene precisare, al riguardo, che dovrebbero essere modificabili con decreto ministeriale solo le parti degli allegati che possono essere ritenute disposizioni relative a «modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico», come stabilisce il citato articolo 36 della legge n. 234. Considerando gli allegati al decreto, sembrerebbe – per esempio – quantomeno dubbia la natura meramente tecnica delle disposizioni contenute nell'allegato XIV allo schema, che introduce nel decreto legislativo n. 53 del 2011, la disciplina sostanziale relativa al sistema delle ispezioni delle navi ro-ro e unità veloci da passeggeri. Sarebbe quindi opportuno precisare, nell'articolo 12 dello schema, che gli allegati possono essere modificati con decreto ministeriale, limitatamente alle novelle recanti disposizioni esecutive o di ordine tecnico.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene opportuno inserire nello schema di osservazioni anche un richiamo alla necessità di evitare forme di concorrenza sleale da parte di chi può occupare, su tratte nazionali, personale navigante soggetto alla normativa di un altro Stato, spesso con tutele e costi inferiori rispetto a quelli applicabili al personale soggetto alla normativa italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA

Il PRESIDENTE comunica che, in riferimento alla Conferenza sul Futuro dell'Europa, è stato autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Inoltre, in base al mandato ricevuto dalla Commissione, comunica di aver rappresentato, nella riunione dei Presidenti COSAC di Zagabria, del 20 gennaio, l'esigenza che – nell'ambito della *governance* della Confe-

renza – i parlamenti nazionali siano rappresentati da almeno 4 membri per ciascuna Camera, in modo tale da rispecchiare, per quanto possibile, gli orientamenti politici a livello nazionale.

Analoghe istanze sono state rivolte da molti partecipanti alla suddetta riunione, tra cui segnala la posizione espressa dal Presidente della Commissione affari europei del *Bundestag*. A suo avviso, la partecipazione numerica complessiva dei parlamentari nazionali dovrebbe essere almeno paritaria a quella del Parlamento europeo e in ogni caso sarebbe necessaria la partecipazione dei parlamenti nazionali anche al comitato di coordinamento della Conferenza. Il 22 gennaio tale posizione è stata formalizzata in una lettera sottoscritta dalla larga maggioranza dei Presidenti COSAC indirizzata alle tre Istituzioni europee.

Il lancio della Conferenza dovrebbe avvenire per il tramite di una dichiarazione congiunta delle tre Istituzioni europee: il Parlamento europeo, che si è pronunciato con risoluzione del 15 gennaio, la Commissione europea, che ha adottato una Comunicazione il 22 gennaio, e il Consiglio, che si riunisce oggi nella formazione affari generali. La prima riunione si terrà a Dubrovnik (Ragusa), in Croazia, il 9 maggio.

La senatrice FEDELI *(PD)* ringrazia il Presidente per le informazioni e ritiene opportuno che gli orientamenti nei confronti dell'Unione europea siano identificati con le effettive denominazioni politiche proprie dei Gruppi presenti nel Parlamento europeo e nel Parlamento nazionale.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* concorda sull'opportunità di fare riferimento ai Gruppi e sulla necessità di disporre di un numero di partecipanti dei Parlamenti nazionali sufficiente ad assicurare la rappresentanza dei Gruppi di maggioranza e di quelli di minoranza.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* chiede dettagli sulla istituenda Conferenza, in ordine alla durata dei lavori e alla frequenza delle sue riunioni.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* ricorda che il Parlamento europeo sarà rappresentato da esponenti dei Gruppi parlamentari presenti, mentre i Parlamenti nazionali dovranno assicurare la propria rappresentanza interna in modo tale da rispecchiare l'effettiva proporzione tra maggioranza e minoranza.

Il senatore PITTELLA *(PD)* ritiene prematuro pensare già ora all'individuazione dei parlamentari nazionali che parteciperanno ai lavori alla Conferenza, mentre si è ancora in fase di negoziazione sulla composizione della Conferenza stessa. Il Parlamento europeo ha fatto le sue proposte, limitando a due sole unità la rappresentanza di ciascuna Camera nazionale, mentre il Presidente si riferiva alla necessità di prevederne quattro. Ritiene, in ogni caso, che i parlamentari nazionali che saranno designati alla Conferenza debbano essere individuati anzitutto nella Commissione

competente sugli aspetti generali e istituzionali relativi all'Unione europea, che per il Senato è la 14ª Commissione permanente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, il 23 gennaio, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019). Il Consiglio dei Ministri ha anche condiviso la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, presentata dal Ministro Amendola, che dà conto degli orientamenti e delle priorità che l'Esecutivo intende perseguire con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Comunica altresì che il 6 febbraio, alle ore 13, sarà svolta l'audizione del Ministro Amendola, sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e che sono stati presi contatti con gli uffici del Ministro Provenzano, per la parte relativa alle politiche di coesione, e del Ministro Bellanova, per la politica agricola comune.

Comunica anche che il 30 gennaio, alle 14,45, sarà svolta in Senato l'audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis. Il Vicepresidente nel suo intervento introduttivo tratterà delle priorità della nuova Commissione, dello *European Green Deal*, con particolare focus sul piano di investimenti, e della introduzione dei *Sustainable Development Goals* nel Semestre europeo e, più in generale, il ruolo del Semestre nel promuovere le riforme strutturali.

Comunica infine anche che è stata trasmessa dalla Corte dei conti – sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali – la relazione annuale 2019 sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi europei. Nella relazione si afferma che nel 2018 l'Italia ha versato all'Unione, a titolo di risorse proprie, la somma di circa 17 miliardi di euro, mentre l'Unione ha accreditato all'Italia la somma di 10,1 miliardi. Si è quindi accentuato significativamente il «saldo netto negativo» per l'Italia, pari ora a circa 7 miliardi di euro.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* interviene sul tema dei fondi strutturali europei, ricordando di aver presentato un'interrogazione ai ministri competenti, perché rispondano in merito al grave ritardo nella spesa dei fondi europei relativi al periodo di programmazione in corso, che nel migliore dei casi risulta pari al 50 percento. Chiede, pertanto, di poter audire in Commissione il ministro competente, sugli aspetti quantitativi e qualitativi nell'utilizzo dei fondi strutturali.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, concorda con la richiesta della senatrice Ginetti, ma ritiene opportuno che la Commissione possa disporre preliminarmente di studi in

grado di fornire un quadro preciso sulle aree di criticità nella capacità di spesa e sui connessi motivi, nonché su un raffronto con quanto avviene negli altri Paesi europei.

Il PRESIDENTE prende nota delle richieste e assicura di interessarsi in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1665

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria
26ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Paolo Bandiera, direttore affari generali dell'Associazione italiana sclerosi multipla.

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta la presidente PUCCIARELLI dà conto della visita svolta da ella stessa lo scorso 27 dicembre all'*hotspot* di Lampedusa; ricorda l'impegno della Commissione e suo personale sulla situazione dei detenuti italiani all'estero, come deciso con la risoluzione del luglio scorso e riferisce in ordine ai contatti avuti con il prefetto di Gorizia dopo la morte di Vakhtang Enukidze avvenuta lo scorso 19 gennaio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)*, cui si unisce la senatrice FEDELI *(PD)*, chiede che la Commissione, dopo l'incontro con Hatice Cengiz dello scorso 17 dicembre, approvi un atto formale relativo alla vicenda del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)*, insieme al senatore FEDE *(M5S)*, suggerisce un passaggio informale da parte della presidente Pucciarelli, la quale conviene su tale soluzione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Paolo Bandiera, direttore affari generali dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 dicembre scorso.

L'avvocato Paolo BANDIERA, direttore affari generali dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), presenta l'associazione sottolineando che dal 1988 alla associazione si affianca la Fondazione che ha lo scopo di sostenere finanziariamente i progetti di ricerca. La sclerosi multipla interessa in Italia circa 120 mila malati e coinvolge, considerando le famiglie, quattro-cinquecento mila persone. Proprio per veicolare l'idea che alla disabilità si uniscono veri e propri diritti, l'AISM ha formulato nel 2015 una Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla. Un testo cui l'associazione tiene molto, articolato in sette sezioni. Allo stesso tempo, sul piano generale, va segnalato che persiste un vuoto per quanto riguarda le informazioni, cui l'AISM cerca di supplire, anche realizzando anno per anno un «barometro» informativo. Proprio per questo sono necessarie campagne di informazione capillari che coinvolgano i giovani, e che andrebbero condotto coinvolgendo il mondo della scuola.

Passando al tema del lavoro, va sottolineato che è molto importante affrontare con attenzione questo tema, con criteri ispirati ad un principio generale di ragionevolezza, valorizzando da un lato la figura dei *caregiver* - da apprezzare in questo senso l'iniziativa legislativa presentata in Senato – dall'altro gli incentivi che possono ricevere le aziende. Un terzo delle persone che contraggono la malattia rinunciano a lavorare, molti rinunciano a percorsi di carriera. In materia mancano in materia linee guida nazionali. Il punto è dare compiuta attuazione alla importante normativa che esiste in questo ambito, che fa principalmente riferimento alla legge n. 68 del 1999, sull'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, così come al Piano nazionale della cronicità, adottato qualche anno fa. Al contempo va sottolineato che a tutt'oggi costituisce una difficoltà il fatto che i regimi di assistenza e cura siano diversificati tra Regione e Regione, con una rilevante incidenza anche sul piano dell'accesso alle cure farmacologiche.

La senatrice CRAXI *(FIBP-UDC)*, nel ringraziare per la relazione svolta, sottolinea che rispetto alle «grandi malattie» andrebbe rafforzato il ruolo di coordinamento dello Stato centrale.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* rileva che specie per le grandi malattie, rispetto alle quali effettivamente il ruolo di indirizzo dello Stato andrebbe valorizzato maggiormente, è altresì importante l'allocazione ot-

timale delle risorse e che, in questo contesto, la formazione e la riabilitazione svolgono un ruolo assai rilevante.

La senatrice FEDELI *(PD)* ringrazia per il riferimento al tema dei *caregiver* che anche per chi svolge un incarico parlamentare costituisce una indicazione preziosa rispetto alle iniziative da assumere. Allo stesso tempo occorre porsi concretamente il tema della uniformità tra le Regioni in questo delicatissimo ambito specie con riferimento all'accesso ai farmaci. Suggerisce infine che la Commissione si interroghi sul modo migliore per agevolare una campagna di informazione efficace, magari valorizzando il servizio pubblico.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* condivide la valutazione che la disabilità e le grandi malattie non siano soltanto da considerare sul versante sanitario ma soprattutto su quello dei diritti, con tutte le implicazioni che porta con sé questa diversa prospettiva. Sottolinea, al contempo, che il peso della assistenza, della cura e della malattia stessa, grava in particolare sulle donne. Anche in questo senso aiuterebbe una efficace campagna informativa.

La presidente PUCCIARELLI chiede più in concreto quali protocolli vengano seguiti una volta che la malattia viene diagnosticata e in che modo si cerchi di agevolare l'accesso al mondo del lavoro.

La senatrice VANIN *(M5S)* ringrazia per la relazione svolta, sottolineando l'importanza di adottare linee guida comuni che riducano le differenze di trattamento fra le singole realtà locali. Rileva al contempo l'importanza di un monitoraggio che consenta di acquisire dati e informazioni, e di una campagna di informazione diretta ai giovani e al mondo della scuola.

L'avvocato BANDIERA, nell'assicurare che farà pervenire elementi di risposta scritti con maggiori dettagli, ricorda che la sclerosi multipla ha una dimensione pediatrica che incide per il 5-10 per cento, e che interessa – come è stato ricordato – molto più le donne, riguardando quindi anche la maternità. Nel rapporto tra lo Stato e le Regioni occorrerebbe agire nel senso di dare maggiore coerenza e uniformità alle politiche. Quanto infine all'accesso al mondo del lavoro occorrerebbe un importante approfondimento teso a valorizzare gli incentivi rendendoli viepiù efficaci e flessibili

La presidente PUCCIARELLI ringrazia l'avvocato Bandiera e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 28 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, ing. Giancarlo Brancale, accompagnato da Giovanni Amenduni e Giacomo Donini, consulenti ambientali, Ermenegildo Costabile, Alessandro Honert e Romano Rotelli, consulenti legali, che ringrazia per la presenza.

Giancarlo BRANCALE, *amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl*, Giacomo DONINI, *consulente ambientale della società ICI Italia 3 Holding srl*, Ermenegildo COSTABILE, *consulente legale della società ICI Italia 3 Holding srl*, Giovanni AMENDUNI, *consulente ambientale della società ICI Italia 3 Holding srl*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente.*

Giancarlo BRANCALE, *amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl,* Romano ROTELLI, *consulente legale della società ICI Italia 3 Holding srl,* Alessandro HONERT, *consulente legale della società ICI Italia 3 Holding srl,* rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 28 gennaio 2020

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti: la dottoressa Vittoria Doretti, Direttrice UOC Promozione ed Etica della Salute – Direzione Sanitaria – Direttrice UOSD Codice Rosa, Salute e Medicina di Genere – Azienda USL Toscana sud est – Responsabile Rete Regionale Codice Rosa – Regione Toscana accompagnata dalla dottoressa Alessandra Pifferi, PO Codice Rosa – UOC Promozione ed Etica della Salute – Direzione Sanitaria-Azienda USL Toscana sud est. Responsabile Gruppo di redazione Coordinamento Rete Regionale Codice Rosa – Regione Toscana; la dottoressa Alessandra Kustermann, Direttrice di Unità operativa complessa, responsabile del Centro di riferimento e assistenza per i problemi di violenza alle donne e ai minori della Clinica Mangiagalli di Milano; la dottoressa Antonella Bozzaotra, psicologa, intervento di refertazione psicologica in pronto soccorso agli ospedali di Santa Maria di Loreto e San Paolo di Napoli; la dottoressa Ester Ricciardelli, intervento di refertazione psicologica in pronto soccorso agli ospedali di Santa Maria di Loreto e San Paolo di Napoli; la dottoressa Antonietta Marano, responsabile preospedalizzazione centralizzata della Direzione sanitaria dell'ospedale Cardarelli e referente aziendale per la violenza di genere accompagnata dalla dottoressa Flora Verde, cpse coordinatrice PS/OBI dell'ospedale Cardarelli di Napoli; la dottoressa Alda Centolani, medico responsabile del percorso maltrattamento-abuso dell'ospedale di Ravenna, Ausl Romagna; la dottoressa Rachele Nanni, psicologa responsabile del programma aziendale psicologia, refertazione psicologica, Ausl Romagna accompagnata dalla dottoressa Tiziana Iervese, medico, coordinatrice del gruppo di lavoro aziendale: «Accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza», Ausl Romagna.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE *(PD)* avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che le audite e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di esperte sull'applicazione delle linee guida concernenti il percorso di tutela delle donne vittime di violenza nelle strutture ospedaliere

La PRESIDENTE introduce l'audizione.

Intervengono, svolgendo la relazione, in rappresentanza delle rispettive strutture, le dottoresse DORETTI, KUSTERMANN, MARANO, IERVESE, CENTOLANI, NANNI, BOZZAOTRA e RICCIARDELLI.

Poiché non vi sono domande la PRESIDENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 8,00